

XXXII.

TORNATA DEL 6 APRILE 1883

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per modificazioni alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e 15 giugno 1873 — Discorso del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni dei Senatori Allievi, Relatore, Alvisi e Griffini — Chiusura della discussione generale — Considerazioni del Senatore Caccia sull'articolo 1° e risposta del Senatore Allievi, Relatore — Emendamento dei Senatori Alvisi e Griffini all'art. 1° approvato — Votazione per divisione dell'articolo stesso e sua approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, dell'*Annuario militare del corrente anno*;

Il vescovo di Livorno, di un *Indirizzo presentato alle LL. MM. il Re e la Regina in occasione del varo della « Lepanto »*;

L'avvocato Giuseppe Scanzi, di una *Memoria sulla pellagra e sulle condizioni della proprietà fondiaria*;

Il dottor Solone Ambrosoli: Un fascicolo della *Gazzetta numismatica* da lui diretta;

Breve saggio di un vocabolario italiano-islandese;

Poesie originali e tradotte;

Un libro intitolato: *Zecche italiane - versioni poetiche delle lingue del nord, e poesie originali*;

Il professore B. E. Maineri, di un libro intitolato: *Fra Giovanni Pantaleo, ricordi e note*;

Il rettore della R. Università degli studi di Padova: *Sguardo storico sulla chimica*, discorso del prof. Pietro Spica;

Il sindaco di Roma, di un volume contenente la *Raccolta degli atti riferibili alla legge sul concorso dello Stato nelle opere edilizie della capitale*.

Il signor Senatore Bella domanda, per motivi di salute, un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 4.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione generale sul progetto di legge: « Modificazioni alle

leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866, e del 15 giugno 1873 ».

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di parlare.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Signori Senatori. Non è una legge nuova, e non è neanche, come spero di potere dimostrare, una legge in opposizione all'altra del 1866, quella che ora è sottoposta al vostro giudizio; ma una legge che, mantenendosi fedele ai principî di quella del 1866, si studia di compiere e di crescerne a mio avviso la efficacia con alcune disposizioni nuove.

Prima di tutto mi corre obbligo di mostrare per sommi capi come gli Istituti di Credito fondiario creati dalla legge del 1866, tornarono di non poco aiuto alla possidenza e siansi acquistata la pubblica fiducia.

Avendo io avuto l'onore di sottoporre alla sanzione reale, ora sono sedici anni, la mentovata legge, mi porrei in aperta contraddizione con me stesso se presentassi ora un disegno di modificazioni che fosse informato da spirito contrario alla medesima.

La legge del 1866 ha fatto buona prova, e questo lo dobbiamo dire a testimonianza di lode degli Istituti che si assunsero il Credito fondiario nel nostro paese. Tenuto conto delle condizioni in cui si trovò l'Italia dal 1866 ad oggi, essi non delusero le speranze da noi concepite, anzi taluno di essi operò con vera larghezza.

Sovvenirono complessivamente la proprietà con una cifra di 350 milioni circa. Noi crediamo che questa cifra sia per sè assai ragguardevole quando si pensa che essi sorsero mentre bandivasi il corso forzoso, mentre l'Italia era travagliata da guerra, mentre la rendita dava e il sei ed il sette per cento, mentre le condizioni complessive politiche ed economiche del paese non erano troppo favorevoli al credito.

Nè mi pare che si apponga al vero l'onorevole Senatore Alvisi, quando dice che questi Istituti operarono solo nei centri e che recarono poco giovamento alla proprietà rurale.

Se egli si compiacerà di osservare la statistica delle operazioni fatte da questi Istituti, troverà che a tutto il 1882 i fondi rustici entrano per 214,628,500 00, i fondi urbani per 95,864,100 00 e i rustici ed urbani per 45,190,500.

Queste cifre dimostrano che si mantenne un

perfetto equilibrio, e che anzi i nostri Istituti danno molto di più, in relazione alle somme di cui possono disporre, alla proprietà rurale di quello che ad essa dia il Credito fondiario Francia.

I prestiti, diceva l'onorevole Alvisi, sono fatti ai ricchi e non ai piccoli proprietari che ne hanno più bisogno; la media di questi prestiti, soggiungeva, è altissima.

Se l'onor. Senatore Alvisi si fosse pure compiaciuto di esaminare le statistiche in cui i detti prestiti sono registrati, avrebbe trovato che i medesimi rispondono molto di più alla media dei proprietari secondo le varie provincie, che non a quella dei proprietari di latifondi o di grandi fondi.

Ho qui la statistica compiuta. Se noi prendiamo, per esempio, il Monte Paschi di Siena, vedremo che la media dei prestiti fatti ai proprietari della provincia di Arezzo non supera i 19,666 franchi; quella dei proprietari di Lucca, lasciando indietro le frazioni, 39 mila; di Perugia 40 mila; di Firenze 44 mila; di Livorno 7 mila; Massa e Carrara 4 mila; di Grosseto, dove molto si fa in bonifiche, 65 mila.

I prestiti ipotecari fatti dal Banco di Napoli nelle provincie di Bari, di Foggia, di Reggio Calabria, di Salerno, stanno tra i trenta e gli ottanta mila franchi.

Il Banco che ha più importanza, quello di Milano, ha la media dei suoi prestiti ai proprietari tra i venti ed i cinquanta mila. Nella provincia di Belluno alla quale appartiene l'onorevole Alvisi, i prestiti da essa fatti con la Cassa di risparmio di Milano non eccedono il valore medio di 18,000. A Bergamo lire 45,000; a Brescia le 46,000 lire; a Como le 64,000 lire; a Padova le 35,000 lire; a Sondrio le 13,000 lire; a Treviso le 19,000 lire. Si vede da ciò che il prestito segue a un dipresso la ricchezza della provincia e che anche si ripartisce più sulla proprietà media di quello che si ripartisca sulla proprietà di prima classe, per cui si riscontra in ciò molta giustizia.

Dove poi sono più importanti, secondo me, i dati degli Istituti di cui discorriamo, è per rispetto all'interesse.

Citerò soltanto alcuni dei maggiori Istituti del regno, e sottoporro al Senato alcune cifre per dimostrare qual fosse l'interesse nell'anno 1871, secondo un nostro valente economista, e

quale sia ora. A Torino era al 6 65, ragguagliato al valore reale delle cartelle, ed ora è a 5 71; a Milano dal 6 20 è sceso al 5 57; a Bologna da 7 44 a 6 90; a Siena da 7 27 a 5 93; a Napoli da 7 25 a 5 87. Voi vedete, adunque, come nello spazio di dieci anni le cartelle si siano elevate ed il tasso dell'interesse sia di assai diminuito.

L'onorevole Alvisi tuttavia trova che questo interesse è troppo forte, e che la nostra proprietà non può prendere a prestito con interesse del 5, 5 10, 5 80 per impiegare al 3 o 3 1/2.

Non entrero nelle questioni alle quali dà origine la determinazione della rendita delle terre in Italia, nè il rapporto tra la rendita catastale e la rendita reale; ma gli farò notare che noi versiamo ancora, e il Senatore Alvisi non lo può ignorare, in una grande rivoluzione economica, della quale se possiamo dire quando ha avuto il suo principio, non sappiamo però prevedere il termine.

E se gettiamo uno sguardo sugli Stati italiani innanzi al 1859, troveremo che il prestito ipotecario in quel tempo era più facile e a miglior mercato che non dopo. Ed è agevole indicarne le ragioni. Il prestito ipotecario in quel tempo era quasi il solo che si facesse in tutta Italia. La proprietà aveva un grandissimo credito, i risparmi accorrevano verso la proprietà agricola; la stessa rendita governativa, poche eccezioni fatte, non godeva assai credito; mentre dopo il 1859 la cosa si è affatto cambiata. La rivoluzione commerciale ed industriale che si produsse, i mutamenti politici, la maggior fede che nacque nel Governo italiano fatto unico dagli avvenimenti, distrassero il danaro dalla agricoltura. Esso si impiegò e si impiega ora in molti modi. E basta notare che la cartella governativa è discesa, mi si permetta la espressione, fino al portinaio, fino alla serva; e per conseguenza questa rivoluzione economica, non ancora finita, spiega come il prestito ipotecario fino al 1859, si potesse fare a migliori condizioni di quelle che non si fa al giorno di oggi.

Perciò è già molto, che per opera di quegli Istituti si sia rivolta una parte dei risparmi verso la possidenza, si sia limitata di assai la usura, e si sia ottenuto un certo livello tra il prestito ipotecario e la rendita pubblica e gli altri impieghi.

Ma ora che ho dimostrato come a me sembri evidente l'utilità e il servizio reso da questi Istituti al paese, possiamo domandarci: è questo tutto quello di cui il paese abbisogna? E i 16 anni di esperienza dal 1866 al 1883 non ci hanno insegnato nulla? Non ci hanno dimostrato che l'opera del Credito fondiario avrebbe dovuto e dovrebbe forse essere più energica e più efficace? Senza discutere se il nostro debito ipotecario sia soltanto di cinque o sei miliardi, oppure di otto come si è calcolato da alcuni, è certo che, pensando come i nostri Istituti di Credito fondiario non vadano, a un di presso, al di là di una cifra di 350,000 milioni di lire, con un debito ipotecario, anche ridotto ai minimi termini, di 5 miliardi circa, è facile di darsi ragione di queste domande.

Non si potrebbe fare qualche cosa di più?

La legge che diede le prime disposizioni non potrebbe forse compierle? Non potrebbe cavarsi da questi Istituti, e da altre disposizioni che noi potremmo dare, un sussidio più pronto, più largo per la nostra proprietà?

Per vedere ciò basta considerare i sussidi che ne traggono gli altri paesi. Benchè io non ami troppo fare la comparazione, per esempio, colla Germania, coll'Austria ed diciamo pure anche con altre nazioni più piccole. Perocchè la Germania ha il doppio di superficie coltivata di quello che abbia il nostro paese, e perciò non si può dire che il Credito fondiario debba dare presso di noi i medesimi risultati e le medesime cifre. È tuttavia un fatto, che gli Istituti stranieri di Credito ipotecario e fondiario, come ad esempio in Austria ci danno una cifra di 900 e più milioni; la Svizzera stessa ci dà una cifra di 226 milioni, non ostante che questa nazione abbia una superficie molto minore di quella coltivata in Italia.

Dunque nel bisogno che abbiamo nel nostro paese di operare su più ampia superficie, non potremo noi rinforzare la legge avvalorandola con qualche disposizione la quale ne compia i primi provvedimenti?

Io credo che ciò sia anche indicato dai risultati statistici degli Istituti. A me ha sempre fatto una certa sensazione l'osservare come i nostri Istituti ricevano una quantità grandissima di domande in confronto a quelle che siano poi accolte e soddisfatte. Per esempio, le domande di mutui, che vennero chieste dalla fondazione

degli Istituti di Credito fondiario fino ad oggi, salgono a 19,629. Mentre i mutui accordati sono solo 7858. E ciò in ragione di numero. Le domande poi in ragione di valore raggiungono la somma di lire 902 milioni. Mentre quelle che furono soddisfatte si riducono alla somma di 355 milioni. Dunque si può dire che tra le domande sporte e i mutui conceduti corra un rapporto come di 1 a 3, cioè di una terza parte.

Io non credo già si possa pretendere che gli Istituti debbano soddisfare a tutte le dimande di mutui che loro vengono avanzate, ma è evidente che, dal confronto delle domande e delle stipulazioni seguite, si deduce come vi debbano essere non poche sofferenze nella nostra proprietà, e come vi debbano essere notevoli bisogni, i quali, o per severità degli Istituti, o per manco di mezzi proporzionati, non possono essere pienamente o sufficientemente appagati.

Nel 1866, come ben ricordo, già si facevano vive istanze perchè gli Istituti non fossero circoscritti alle zone. Non mancarono i deputati che, senza avversare la legge, tendevano a introdurre in essa qualche disposizione che fosse valsa a dare efficacia maggiore alle operazioni di Credito fondiario.

Ricordo tra gli altri l'onorevole Sineo, il quale propose un ordine del giorno che io ed il Ministro delle Finanze, ch'era allora il compianto Scialoja, accettammo.

Egli propose in questi termini l'ordine del giorno che fu approvato l'11 giugno 1866.

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dei signori Ministri delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, nella fiducia che il Governo farà uso delle facoltà riservategli dall'articolo 23 (di poter cioè accordare a nuovi Istituti l'esercizio del Credito fondiario) con tutta quella larghezza e sollecitudine che saranno ragionevolmente reclamate dalle popolazioni interessate, passa alla discussione degli articoli ».

Con quest'ordine del giorno si invitava appunto il Governo a compiere di fatto la legge, a fare cioè quelle disposizioni che egli avesse credute necessarie per aggiungere agli Istituti di cui allora si discuteva, altri Istituti per opera dei quali si fosse allargata l'azione del Credito fondiario.

Molte fra le ragioni che si svolsero allora erano precisamente nel senso d'introdurre un

principio di libertà, il quale avesse dato impulso al principio delle concessioni che si facevano agli Istituti. Ora che fa la nostra legge?

Il presente disegno di legge richiede semplicemente che al tipo degli Istituti che ora esercitano il Credito fondiario senza azioni, voi aggiungete un nuovo tipo che è quello del Credito fondiario esercitato da Associazioni di capitalisti. Io non direi nemmeno da Associazioni che hanno mira di lucro, ma da Associazioni veramente di capitalisti.

L'onorevole Senatore Allievi ha ieri svolto benissimo l'efficacia di questo principio, e al Senato non occorre che sia ripetuto l'argomento. Certo è che il principio dell'associazione, applicato al Credito fondiario, potrà in alcuni casi rendere servizi grandissimi.

Si dirà: badate bene che queste Associazioni eserciteranno con fine di lucro! E qual male ne potrà derivare? Non sarà egli pure un bene che gli azionisti invece cerchino il proprietario, si portino sino alla porta del medesimo? Non c'è certo a temere che gli Istituti vecchi i quali hanno potuto acquistare moltissima autorità nel paese, e sono ben veduti, ben conosciuti, non debbano continuare nei loro sforzi. Un po' di concorrenza non sarà per tornare giovevole forse agli uni come agli altri?

Io credo che questa nuova forma che noi aggiungiamo, cioè quella di dare l'esercizio del credito al capitale indipendentemente dal semplice Istituto quale è ora, potrà produrre non lieve effetto, se nel paese vi saranno Associazioni serie, Associazioni sollecite a trarne partito: che se per caso le Associazioni non si presentassero, ciò vorrà dire che noi continueremo con un po' più di lentezza, e ci gioveremo dell'opera sola degli Istituti odierni per ottenere quello che non abbiamo potuto ottenere finora, cioè di allargare l'azione del capitale sulla proprietà.

Ma questi capitalisti, queste Associazioni presentandosi, eserciteranno desse il Credito fondiario in un modo diverso da quello stabilito dalla legge del 1866? No. Ed è per questo che esse potranno cooperare con gli Istituti ad allargare la sfera del Credito fondiario senza che ne possa derivare pericolo di sorta. La legge del 1866 resterà quale è.

Codesti capitalisti, coteste Associazioni eserciteranno il Credito fondiario con le stesse

norme, con gli stessi principî della legge del 1866, cioè per mezzo delle cartelle emesse in corrispondenza delle ipoteche e con l'estinzione per ammortamento, che sono i due principî fondamentali.

Dunque quando un'Associazione opera con le stesse e conformi norme con le quali operavano e con le quali seguiranno ad operare gli Istituti che da 15 anni tengono il Credito fondiario in Italia, non vedo proprio nulla che possa ispirare la più piccola sfiducia o sospetto.

Ma alcuno aggiungerà: perchè non avete preso dagli Istituti similari, e non vi siete serviti di essi invece di introdurre il principio delle Associazioni dei capitalisti? Io risponderò anzitutto che quando ci fossimo giovati di Istituti similari avremmo dovuto introdurre a un dipresso le stesse modificazioni che ora vi proponiamo. Questi Istituti similari infatti avrebbero dovuto entrare nella zona assegnata già agli altri o allargare la loro operazione precisamente in quel campo in cui l'allarga l'Associazione che potrebbe venirsi a costituire. E intanto è da notare che nulla vieta che Istituti similari si facciano avanti.

Noi abbiamo creduto che convenisse però, adottando il principio che le Associazioni potessero esercitare il Credito fondiario, che esse fossero serie; abbiamo quindi proposto che gli azionisti debbano formare un capitale di 10 milioni, e versare interamente questo capitale; di più 5 milioni di questo capitale debbono essere vincolati in modo speciale a prestito ipotecario in garanzia anche dell'interesse e dell'ammortizzazione delle cartelle che si emettono. Voi vedete che quest'Associazione vi dà garanzie e risultati uguali a quelli degli Istituti che ora esercitano il Credito fondiario.

Io non credo che un Istituto che esercita questo Credito fondiario, possa dare più garanzia di quella che dà l'Associazione, concepita e costituita nel modo proposto. Difatti gl'Istituti del Credito fondiario, presi tutti insieme, danno una garanzia di 17 o 18 milioni. Ora una sola Società vi darebbe invece una garanzia equivalente a più della metà di quella di tutti gli Istituti attuali insieme. Per conseguenza è evidente che l'Associazione così regolata non può nuocere, ma può invece giovare grandemente all'allargamento del Credito fondiario. Ammessa questa introduzione, che è la sola parte nuova,

sebbene intieramente conforme alla legge del 1866, io potrei spiegarvi i molti miglioramenti che rendono questo progetto di legge accettabile. Potrei indicarvi come la soppressione delle zone torni giovevolissima, come vi torni poi in modo specialmente giovevole l'istituzione delle agenzie, di cui ha parlato già ieri l'onorevole Relatore. Anzi io non so perchè gli Istituti di Credito fondiario non abbiano fatta dimanda molto tempo prima di poter istabilire, conforme lo spirito della legge e i desiderî manifestati dal Parlamento nella discussione del 1866, in tutte le parti del nostro paese, delle agenzie per la facilitazione delle conchiusioni dei prestiti e la diffusione delle cartelle ipotecarie. È doloroso il pensare, che se per esempio la proprietà si trova in Sardegna, debba pagare il 6 50, e, qualche volta, anche il 7 00; mentre se la proprietà medesima si trova in altro paese, trova il danaro a miglior prezzo.

Questo è avvenuto, secondo me, per effetto dei limiti della zona e delle difficoltà che avrebbero incontrato in passato gl'Istituti quando avessero operato in altre zone. Da tutto ciò si fa manifesto che le nuove agevolzze che ora si concedono non turbano per nulla la legge del 1866; ma invece la compiono e la rendono più efficace per mezzo del principio della libertà dell'Associazione; o per mezzo anche dell'esercizio del Credito fondiario dato a Istituti simili a quelli a cui la legge del 1866 l'aveva data.

Io per verità non so come taluno abbia anche nella stampa e nel paese voluto presentare questo progetto come in opposizione alla legge che si era fatta nel 1866, e voluto far credere che questo progetto avrebbe potuto non già giovare, ma rallentare lo svolgimento del Credito fondiario. Io non ci veggo nessuna di queste difficoltà, perchè qualche Società che potrà istituirsi (e Dio voglia che qualcheduna di queste Società si faccia avanti) si incontrerà con Istituti i quali hanno già tutti un buon indirizzo, che si sono formati una riputazione, che operano da 15 o 16 anni. Quindi sarà obbligata a dare le stesse garanzie, ad assumersi le stesse responsabilità, se non maggiori perchè, come diceva benissimo l'onorevole Senatore Allievi, quando una Società versa un capitale di 10,000,000, questa Società non può non avere una responsabilità grande. E non solo avrà questa grande responsabilità, ma

avrà anche il modo di sostenerla. Non sono che questi grandi Istituti che possono avere uomini capaci e tecnici alla testa, e dare esecuzione pratica alla responsabilità che loro viene imposta dalla legge.

Amnesso ciò, si presenta una terza questione, che è quella la quale è stata sollevata dall'onorevole Alvisi e dall'onorevole Griffini, e sulla quale da parte mia lascio in particolar modo all'Ufficio Centrale di discorrere.

Secondo me questa questione, come ben diceva l'onorevole Griffini, non deve distogliere nessuno dal votare la legge.

La legge si può approvare sia che si ammettano le idee svolte dall'onorevole Alvisi, sia che si ammettano quelle dell'onorevole Griffini.

L'onorevole Alvisi proponeva sotto forma d'ordine del giorno due quesiti: l'uno era quello che abbracciava le Società dei proprietari ai quali egli avrebbe voluto che con questa legge si fosse concesso per decreto reale di poter esercitare il Credito fondiario.

Il secondo paragrafo del suo ordine del giorno contiene una questione d'altro genere, una questione, dirò, che nulla ha che fare con la prima.

Questa seconda questione si riferisce alla concessione da farsi a questi Istituti fondiari o ad altri consimili, di emettere carta o biglietti al portatore ed a vista, e di depositare altrettante cartelle per un valore corrispondente a quello dei biglietti emessi.

La questione prodotta dall'onorevole Griffini, s'avvicina a quella contenuta nel primo paragrafo dell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Alvisi.

Essa riguarda unicamente la facoltà che verrebbe accordata ai proprietari, di associarsi per esercitare il Credito fondiario.

Dirò poche parole della seconda questione mossa dall'onorevole Senatore Alvisi, perchè a mio avviso, essa è fuori della legge del 1866, e si riferisce piuttosto all'ordinamento del sistema bancario in genere che non a quello speciale del Credito fondiario.

Gli Istituti di Credito fondiario non hanno capitali, per conseguenza, non avendo capitali, voi non potete su questi Istituti di Credito fondiario fondare nessuna emissione di carta, perchè bisognerebbe trovare rapporto tra carta e capitale.

L'Istituto di Credito fondiario ha un fondo

destinato alla sola garanzia, il quale non è neanche vincolato.

Le cartelle fondiarie che l'onorevole Senatore Alvisi vorrebbe far depositare per emettere biglietti non sono proprietà dell'Istituto.

Esse appartengono al mutuuario e quindi non possono depositarsi. È evidente adunque che dal momento che queste cartelle non appartengono all'Istituto, egli non possa fare nessuna emissione di biglietti in relazione alle medesime.

Viene ora l'altra questione dell'onorevole Griffini che concorda con quella dell'onorevole Alvisi, cioè la questione di concedere a Società di proprietari lo esercizio del Credito fondiario.

Io non entrerò ad esaminare le antiche Associazioni germaniche o la storia del Credito fondiario negli altri paesi d'Europa. Questa storia è molto conosciuta, e dirò che, prima di presentare il progetto di legge, avevo ordinato un lungo lavoro su tutte le istituzioni del Credito fondiario, o affini, in Germania.

« Le nuove Associazioni, mi scriveva la persona incaricata di detto lavoro, sono del tutto simili alle antiche, ma vi possono partecipare fondi signorili e non signorili ».

« Attualmente esistono in Germania cinque antiche e parecchie nuove Associazioni, ma esse non hanno più grande importanza. Il campo appartiene oramai, quasi incontrastato, alle Banche ipotecarie, le quali ordinate a forma capitalista, e quindi dotate di maggiore elasticità, hanno saputo adattarsi meglio ai bisogni dell'agricoltura, attrarvi forti capitali, e farsi un'intera clientela estesa su tutto il territorio della Germania ».

Questo è quello che è succeduto in Germania.

Voi dite: lasciate che queste Società possano anche far prova da noi.

Io rammenterò qui talune difficoltà pratiche, le quali non mi paiono facilmente per ora conciliabili con la legge del 1866.

Io non rigetto in massima i concetti espressi dall'onorevole Griffini ed anche dall'onorevole Alvisi, intorno alle Società dei proprietari; ma dirò che allora occorrono nuove disposizioni in questo disegno di legge. Noterò infatti che, ovunque si sono istituite queste Società, i fondi dati in garanzia dai singoli proprietari debbono vincolarsi con ipoteca per tempo lunghissimo, che occorrerà che le idee della solidarietà che

dovrebbe stabilirsi tra questi vari proprietari siano determinate, e determinate in modo preciso e netto.

Non posso dire su due piedi se le Società delle quali si parla siano contemplate nel nostro Codice di commercio, se corrispondano pienamente alle Società di cui è cenno nello stesso Codice o alle Società del Codice civile. Nell'Austria e in molti altri paesi, queste Società sono presiedute da un commissario nominato dal Governo, ed in alcuni luoghi anche la provincia ci entra, e si fa essa garante del pagamento delle cartelle.

Quindi occorrerebbe che di queste Società, quando noi le adottassimo, fosse studiato bene tutto il congegno meccanico con cui possano operare.

Ora, la legge che discutiamo, come la legge del 1866, non si è occupata di determinare questi congegni; essa ha lasciato agli Istituti, allargati, la loro sfera di azione, introducendo soltanto il principio di associazione, principio che poteva introdursi ed esercitarsi in conformità delle disposizioni della legge del 1866.

Ove quindi si volesse introdurre quell'altro tipo di Credito fondiario, cioè il tipo del Credito fondiario esercitato dai proprietari, sarebbe forse necessario che ciò si determinasse per mezzo di una legge speciale come si determina per mezzo di legge speciale; per esempio, quello che possiamo fare in ordine ai consorzi volontari per i rimboscamenti, in ordine ai consorzi volontari od obbligatori per la bonifica delle paludi, ecc.

Noi stessi presentando ultimamente un progetto di legge alla Camera, abbiamo determinato anche che, se si fosse per l'agro romano presentata una Società la quale avesse assunto di bonificarlo alle condizioni determinate dal progetto, questa Società, che potrebbe anche formarsi dai proprietari, avrebbe potuto esercitare anche il Credito fondiario. Quindi volta per volta, caso per caso, nelle leggi speciali, si determinano queste questioni; perchè o questi proprietari esercitano il credito fondiario a tenore della legge 1866, ed allora essi possono costituirsi sotto forma delle Associazioni previste da questo disegno di legge; o la esercitano in modo speciale, e allora leggi speciali vi debbono provvedere.

In questo stato di cose io farei la seguente

dichiarazione agli onorevoli Senatori Alvisi e Griffini: che, se domani si presentasse una Società di proprietari, la quale fosse in condizione di poter esercitare il Credito fondiario, io non avrei difficoltà, se fossi ancora al Ministero, di presentare un progetto apposito di legge che approvasse la convenzione con cui questa Società di proprietari venisse istituita, come furono approvate nel 1865 le convenzioni coi primi Istituti di Credito fondiario; perocchè credo che se ora vogliamo introdurre questa forma di credito nella legge attuale, non faremmo che ritardare la legge stessa e non riusciremmo a determinare le condizioni in cui queste Società particolari potessero operare in favore del Credito fondiario.

Lascio alla Commissione di compiere questa dichiarazione riguardante le due proposte degli onorevoli Senatori Alvisi e Griffini.

PRESIDENTE. La parola sarebbe stata chiesta dall'onore. Senatore Alvisi, ma la do prima al Senatore Allievi, che l'aveva chiesta fin da ieri.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. L'onorevole Ministro ha abbreviato di molto il compito del Relatore, perchè l'Ufficio Centrale è pienamente d'accordo con lui intorno all'apprezzamento delle proposte degli onorevoli Griffini ed Alvisi. La prima difficoltà che si incontra per costituire un'Associazione di proprietari è nello stesso spirito diffidente, ombroso, dirò quasi insocievole, che ispira la proprietà, quando il ricorso al credito è mosso da individuale bisogno, anzichè da un sentimento di utilità ed accordo comune.

Astraendo per ora da questo fatto, l'Ufficio Centrale non ha disconosciuto che nel principio della mutualità e dell'Associazione degli interessati ci è qualche cosa di seducente e forse anche di fecondo per l'avvenire. È possibile che lo spirito della possidenza si modifichi, che una più ampia intelligenza delle proprie reali condizioni, le renda più chiaro il concetto del credito, e che anche necessità più stringenti persuadano i possidenti a costituirsi in Associazione, con essenziale diminuzione delle loro libertà.

Ma vi è allora un altro quesito.

La legge del 1866 nel suo organismo è adatta a regolare questa nuova forma di Associazione, è adatta a regolare questo nuovo svolgimento del Credito fondiario?

Io non vorrei ripetere quello che dissi ieri; ma è pur necessità ricordare come la fiducia del pubblico riposa tutta sul fatto che le condizioni giuridiche della possidenza, che le valutazioni economiche da cui dipende l'ammontare del prestito, sieno poste all'infuori di ogni dubbio....

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI, *Relatore* ... e che perciò bisogna ci sia un riscontro, un criterio affatto disinteressato, un ente distinto, il quale s'incarichi per colui che dà il denaro, di quelle ricerche ed indagini, senza le quali l'operazione potrebbe riuscire pericolosa.

Bisogna dunque tutto un insieme di garanzie, bisogna creare un nuovo organismo amministrativo.

Le Associazioni germaniche che hanno un carattere di associazioni provinciali, e che non sono veramente mutue associazioni fra proprietari, ma hanno molta analogia coi nostri Istituti di Credito fondiario, sono rappresentate dallo stesso Corpo morale, che presiede all'amministrazione di una regione, che in Austria si chiama: paese dell'Impero. Questo ente amministrativo è incaricato anche dell'amministrazione del Credito fondiario.

Noi non abbiamo questo ente amministrativo e dovremmo crearlo, onde offrire al pubblico la garanzia di un intermediario fra i proprietari e coloro che devono dare il denaro.

Ciò non ostante, crediamo che ogni qualvolta si presentassero le condizioni serie per una Associazione di Credito fondiario, si potrebbe studiare il problema e trovare le condizioni della necessaria guarentigia; ma tutto ciò è uno studio all'infuori delle condizioni della legge del 1866, su cui noi abbiamo basato il progetto presente, il quale non è altro, come disse il signor Ministro, che un allargamento di quella legge, ferme restando le garanzie da quella legge richieste.

L'Ufficio Centrale quindi non respinge, come disse bene il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il concetto della mutualità; ma crede che quando questo concetto si dovesse tradurre in un progetto di legge, esigerebbe un complesso di condizioni, da formarne una nuova proposta di legge.

Ora, il Governo è giudice della convenienza di presentare una proposta di legge speciale,

come il signor Ministro disse, quando si affacciasse la possibilità di creare Istituti di Credito fondiario fondati sull'Associazioni dei proprietari. Ed anzi, fin da ora si consente di fare gli studi per una tale proposta di legge. Mi pare che ciò dovrebbe bastare, per assicurare gli onorevoli Griffini e Alvisi.

L'onorevole Alvisi non sarà certo contento che l'Ufficio Centrale non accetti la seconda parte della sua proposta; egli faceva ieri raffronti tra il biglietto delle Banche e il biglietto che sarebbe emesso dalle Associazioni di possidenti, e diceva:

« Ma come, voi accordate alle Banche commerciali di triplicare le loro riserve metalliche con le emissioni di biglietti, e non volete nulla accordare ai possidenti? »

L'onorevole Alvisi è troppo esperto in materia economica e bancaria perchè non abbia notato egli stesso le profonde differenze che ci sono tra il biglietto di Banca e la carta che sarebbe garantita dalle ipoteche.

Il biglietto di Banca prima di tutto è sempre convertibile in moneta metallica, una volta che siamo usciti dal corso forzoso.

Il biglietto di Banca ha per contropartita il portafoglio il quale è composto di valori commerciali, i quali a breve periodo ritornano, si realizzano, per cui la circolazione dei biglietti è coadeguata al movimento dei valori commerciali, per cui gl'Istituti di credito, attesa la facilità con cui si compiono le operazioni commerciali, sono in grado di poter facilmente far fronte alla conversione del biglietto in denaro.

Ora tutto questo non sarebbe possibile nelle carte delle Associazioni dei proprietari, i quali, per ciò fare, dovrebbero avere un fondo metallico in capitale; ora, se avessero un capitale in fondo metallico entrerebbero nel regime delle Banche. Si vedrà più tardi e in altra occasione se sarà il caso di costituire una nuova Banca di emissione, e in caso affermativo si vedrà se convenga di darle la forma proposta dall'onorevole Alvisi.

Allora però si andrebbe in un campo affatto diverso da quello in cui siamo oggidi. Se queste Associazioni non fossero obbligate al cambio della carta in moneta effettiva, allora sarebbe propriamente un battere moneta sul valore delle terre.

Ora, io diceva ieri, l'esperienza è già stata

fatta in condizioni abbastanza disastrose sul principio del nostro secolo con gli assegnati.

Ma vi ha di più: Una proposta analoga circa l'emettere dei biglietti garantiti sul valore delle terre è stata lungamente dibattuta in un momento in cui le dottrine economiche più ardite si facevano strada in Francia nel 1848 o 1849. Si discusse allora la proposta di emettere appunto due miliardi di biglietti, i quali fossero garantiti dalle terre.

Era il momento in cui la rivoluzione recente erasi resa invisibile ai proprietari per la famosa sopra-imposta dei 45 centesimi; si trattava di venir loro in aiuto con larghi sussidi, ma il partito fu abbandonato anche in quell'assemblea, là dove certo non mancava l'audacia delle aspirazioni.

Io debbo ripetere ancora ciò che ieri diceva con mio dispiacere all'onorevole Alvisi. Non è possibile creare artificialmente la moneta; la moneta circolante di un paese è quella che è; e quando la creata artificialmente a corso forzoso, questo fa scomparire la moneta metallica e prende il posto e l'ufficio, con tutte le vicende che sappiamo inerenti al corso della carta. La idea che vi sia una circolazione di carta non convertibile, la quale si sviluppi accanto ad una circolazione metallica, non è da noi creduta possibile.

Probabilmente non siamo arrivati ad affermare intero il concetto dell'onorevole Alvisi; ma l'Ufficio Centrale, dopo essersi data cura di studiarlo sotto tutti gli aspetti, non crede veramente di poterlo accogliere.

Ecco quanto io aveva a dire a nome dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Onorandi Colleghi! Due sono i metodi, ripetono Ministro e Relatore della presente legge, entrambi per me importantissimi, per venire in aiuto della proprietà e per migliorare l'agricoltura.

Da venti anni a questa parte non si fa che ripetere sì belle parole senza trarne un effetto pratico, mentre oggi, per esempio, riferendomi all'argomento che ci occupa, si nega dare una certa estensione di praticità al presente disegno di legge.

Gli effetti finora ottenuti dalla legge del 1866 e del 1873, per quanto magnificati da splen-

dide frasi dell'onorevole Ministro, a me non sembrano buoni.

Per me le cifre dei prospetti allegati restano sempre inalterabili, e fanno vedere la povertà dei risultati ottenuti in 16 anni che funzionano gli Istituti di Credito fondiario. Difatti il Ministro ha riconosciuto che ci sono otto milioni d'ipoteche sopra una proprietà fondiaria di ventinove milioni di ettari così variata e non sempre ricca nella sua coltivazione per tutta Italia, senza calcolare poi i fondi urbani che pur rappresentano un terzo del valore della proprietà immobiliare.

Con questi dati che formano una base così vasta di proprietà immobiliare di un valore così enorme, si deve venire in aiuto con una legge che non sia una finzione. Perciò domando all'onorevole Ministro ed alla Commissione, come si possa dire che in 16 anni che funzionano questi Istituti, si abbia avuto un risultato soddisfacente con 288 milioni sopra una somma di debiti iscritti di quasi 8 miliardi. Ed anche con questi 288 milioni per aver sostituito - secondo i fatti accertati - ai creditori vecchi creditori nuovi, che sono i nuovi Istituti di Credito fondiario che infusero la speranza ai proprietari debitori di poter risparmiare sull'interesse e con quel di più che è destinato all'ammortamento del credito lasciare ai nipoti la possibilità di svincolare la loro proprietà dal debito enorme che hanno contratto? Io non guardo le cause di questi debiti; è certo che per una parte non piccola l'hanno le leggi di finanza con gli aumenti delle imposte; ed è questa una delle principali ragioni del deprezzamento delle proprietà per cui si trova in disagio la popolazione rurale.

Naturalmente le esigenze sociali, il lusso, le rivoluzioni politiche, sono altrettante cause che hanno influito sulla povertà dei proprietari grandi e mezzani, obbligandoli a contrarre debiti enormi dai quali sperano indarno di potersi redimere.

Ma il cambiamento di proprietari per il fatto di vendite più o meno coatte, - e me lo può insegnare l'onorevole Commissione ed il signor Ministro, - accresce la ricchezza del paese o veramente la diminuisce?

Un paese si arricchisce o si depauperava quando si vende la proprietà dai vecchi proprietari che passano così nella classe dei proletari, e

quando coteste proprietà che sono nelle mani di gente laboriosa passano nei nuovi arricchiti con felici speculazioni industriali o bancarie? Aumenta forse il capitale delle nazioni e il valore della proprietà stessa in questi passaggi?

Io ritengo invece, che quando la proprietà dalle mani di coloro che la usufruivano ed era la sorgente dell'entrata necessaria alla loro vita indipendente, passa in altre mani più fortunate, non possa influire sulla ricchezza del paese, anzi ne scemi il capitale, perchè rimane povera una classe senza accrescere la ricchezza dell'altra.

Io credo che si getti una parte della società colta od *almeno svegliata*, che sente desideri per abitudine diventati bisogni reali, in braccio alla rivoluzione.

È questo il fatto, e sono queste le ragioni con le quali io giustifico la insistenza delle mie proposte.

Veramente le cifre che ha citato l'onorevole Ministro per affermare che il denaro degli Istituti di Credito fondiario sovviene anche le piccole proprietà, non mi persuadono.

Delle cifre, per solito, si dispone come un capitano fa manovrare le compagnie di soldati; cioè si schierano in modi diversi secondo lo scopo che si vuole raggiungere di concentramento o di dispersione, e così le cifre servono a piacere di chi le maneggia per poter provare il proprio assunto.

L'onorevole Ministro ha citato sull'argomento delle potechhe in diverse provincie un'unica cifra, una sola ipoteca che si è fatta a Belluno di 18,000 lire, e che si riferisce ad una regione alpina dove la proprietà è divisa e rappresentata appena da qualche ettaro di terreno; ecco un solo esempio col quale il Ministro vuol provare l'essersi fatti prestiti di piccole proporzioni. E perciò tale esempio evidentemente non può soddisfare. Nè tampoco posso lasciar passare inosservata la medesima affermazione per la provincia d'Arezzo in Toscana.

Il Monte dei Paschi di Siena, nel cui raggio si trova la provincia di Arezzo, funzionava sino da tre secoli fa in un circolo molto ristretto; e la legge l'obbligava a prestare il minimo di 25 scudi ai medi e piccoli possidenti. L'onorevole Tabarrini, il quale conosce bene questa

legislazione toscana, può ben dire del modo con cui fu spezzata la proprietà dopo la legge del 1769, che è la legge di Pompeo Neri sull'incameramento dei beni ecclesiastici decretata da Leopoldo I. Quale differenza di noi che abbiamo creato la mano morta del ricco invece di trasformare giornalieri e braccianti in piccoli proprietari lavoratori del suolo! Quella legge invece circondata di norme precise stabiliva la divisione delle grandi tenute in piccoli appezzamenti, obbligando anzi i proprietari, ed i ricchi a non accedere agli incanti pubblici, senza il consenso dei comuni e prima che non fossero saziati i giornalieri e gli agricoltori delle provincie in cui giacevano i fondi.

Con ciò si può adunque stabilire che la media delle 9,000 lire in Arezzo sia ancora oggi, colle proprietà così spezzate in frazioni, specialmente sugli Appennini, una media accettabile?

D'altronde, questo allegato delle medie che accompagna la legge non l'ho composto io, nè ho stampato la cifra di 20,000 lire che è la media più bassa per le sole provincie di Sardegna, mentre in tutte le altre la media è di 40 a 56,000 lire. Tali dati partono dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e quindi per me costituiscono un documento ufficiale.

Ma, sbrigato il terreno sopra queste considerazioni speciali dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, passerò *all'aggiunta proposta all'articolo primo da me e dall'onorevole Griffini* « cioè, la concessione di esercitare il Credito fondiario anche ad Associazioni di proprietari che formino con immobili un capitale di dieci milioni ». Il precipuo argomento, *l'argomento Achille* dell'onorevole Ministro, come dell'onorevole Relatore sta nella inerzia dei proprietari; e l'onorev. Relatore ha aggiunto una parola che non è molto cortese, dicendo che sono anche insocievoli.

Ma a lui Lombardo io domando: Come sono convertite le paludi della valle del Po in fiorenti campagne irrigate?

A lui domando conto delle centinaia di consorzi delle provincie Venete che redensero quei terreni; non erano forse grandi e piccoli proprietari che si sono associati in questo compito, che forma la meraviglia dell'Europa agricola?

Tanto è vero che l'onorevole Jacini nel suo libro diceva che oramai, più che l'Olanda, la Lombardia rappresenta il progresso dell'agricoltura nella bonificazione ed irrigazione dei terreni.

Così nel Veneto ai nostri giorni si sono renduti 7000 e più ettari di valli sotto acqua e di terreni paludosi che si trasformarono in fertili campagne, col mezzo delle macchine idrovore che i proprietari hanno acquistato in mutua associazione.

Ma sapete quali sacrifici hanno dovuto fare?

Se questi proprietari si fossero costituiti in Società di Credito fondiario, avrebbero avuto nelle cartelle fondiarie un titolo col quale procurarsi il denaro dal 6 all'8 per cento, mentre per comprare le macchine dall'Olanda hanno dovuto fare dei prestiti ben più gravosi nell'interesse e senza il vantaggio del graduale ammortamento.

Adunque, come si può affermare con verità che le Società di proprietari non possono approfittare della legge attuale per mancanza di spirito di associazione, e quindi per essi soltanto deve essere legge il beneplacito dell'onorevole Ministro, come se 15 milioni fra agricoltori e possidenti non fossero degni di figurare in una legge, che loro apre alla specialità del credito, che essi stretti in associazioni cogli stessi diritti e doveri che impone la legge del 1866, potrebbero conseguire a miglior mercato?

L'onorevole Ministro ha detto, in proposito delle Società di capitalisti contemplati nell'articolo 1, le parole che io ripeto in difesa dei proprietari: o questi azionisti si presenteranno, ed allora si accorderanno loro i diritti che sono stabiliti nella legge; ovvero non si presenteranno, ed allora avremo messo una parola inutile ma non certo dannosa nella legge. Perché non si deve fare lo stesso per i proprietari che sono direttamente interessati?

Confesso in verità che a me occorre uno sforzo d'intelligenza, uno sforzo di penetrazione per domandare, tanto all'onorevole signor Ministro quanto all'onorevole Ufficio Centrale, la spiegazione di questo enigma, che mentre i capitalisti possono essere eccezione e i proprietari sono invece la regola generale, la materia prima sulla quale deve operare il Credito fondiario, questi ultimi non si debbano nemmeno nominare nella legge.

Questo davvero supera, ripeto, la mia intelligenza, e quindi mi fermo a questa semplice osservazione, pregando l'onorevole signor Ministro a volere applicare in appoggio della nostra aggiunta all'articolo 1 sulle Associazioni dei proprietari, le stesse parole con cui Egli ha sostenuto la formazione delle Società di capitalisti.

A me pare che più modesta non possa essere la mia domanda, che pure rivolgo negli stessi termini all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Ma devo aggiungere un altro fatto per smentire categoricamente il loro supposto della incapacità dei possidenti di associarsi in un comune interesse. È questo tutto mio particolare; e qui mi giova invocare anche questa volta la testimonianza dell'onorevole Tabarrini il quale era presente alle sedute della Società dei georgofili nel 1864, quando io sul bellissimo lavoro del conte di Salmour ho fatto due letture, sul credito fondiario e sul credito agricolo.

L'onorevole marchese Cosimo Ridolfi, pur troppo rapito all'amore dei suoi concittadini e dell'Italia, allora m'incoraggiò a tentare con una forma di statuto di riunire i possidenti della Maremma. Il principio di questa mia proposta già stampata in quell'epoca sotto il titolo di « Associazione territoriale mutua fra possidenti », posava sulla base legislativa che viene consacrata colla legge in discussione.

Lo statuto formulato in quell'epoca ebbe anche la sanzione colla firma di alcuni fra i principali possidenti della Maremma, perchè dovevasi specialmente operare nella Maremma, e potrei anche ricordare i nomi di coloro che avevano già sottoscritto la promessa di azioni.

Il capitale di dieci milioni si doveva formare di due categorie di azioni cioè: 1° Di obbligazioni di lire 500 (cartelle o cedole fondiarie, lettere di pegno) fruttifere ipotecate sui beni dei possidenti associati per la somma corrispettiva al numero delle azioni con cui ciascuno concorre; 2° Da azioni di lire 500 in denaro pagabili a rate mensili. Il metodo misto delle azioni in obbligazioni fondiarie e in denaro dava maggiore estensione e credito alle Associazioni, onde colle loro azioni garantire quel biglietto pagabile a vista, a cui l'onorevole Allievi negava *a priori* la possibilità del cambio.

Dunque non si può nè si deve dogmaticamente

stabilire che i possidenti non sono socievoli e che non hanno quella discreta dose d'intelligenza da comprendere i loro interessi, quando si tratta della proprietà e dell'agricoltura di cui sono gli aviti cultori.

Il fatto che ho citato mi sembra sufficiente per reclamare il nostro diritto, cioè che accanto alla parola « Società » in genere, nel progetto contenuta, che vuol dire « Società di speculazione », si deva permettere di porre quella di « Associazioni di proprietari d'immobili ».

Il Ministro introducendo nella legge tale parola, apre la porta anche a quelli che primi dovevano entrarvi.

Rimarrà poi alla sua discrezione, alla sua prudenza di approvare gli statuti che meglio rispondano agli scopi che si sono prefissi col Credito fondiario e colla legge vigente.

È assodata in tal guisa la prima questione sulla quale ad ogni evento invocherò il voto del Senato, che al certo non vorrà permettere così importante omissione, per la quale viensi a chiudere assolutamente la porta a quelli che sono, per me e per l'opinione generale, i principali e forse gli unici interessati.

Nè desidero che nel tempo in cui siamo si manchi di rispetto a quelle classi che pagano i maggiori tributi, composte di proprietari e di agricoltori, coll'escluderli dalla legge presente, che si dice fatta per loro.

All'opposto della dichiarazione dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Relatore, io avrei i miei dubbi di comprendere le Società di speculazione nella legge, anzi per parte mia le avrei intieramente cancellate.

Nè in prova della mia tesi mi varrò dei miei giudizi, perchè possono essere sospetti di passione (cosa che non fu mai), ma tengo qui presente un lavoro di un banchiere torinese intitolato: « *Le Banche e la Borsa* » e stampato da Loescher nel 1882.

Il detto banchiere dimostra come dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1882, i rialzisti avessero portato i fondi pubblici e industriali ad un tal saggio, che in un mese ribassarono di 2 miliardi, come appare dal quadro annesso del signor Godlex Bayter.

Io domando, di questi 2 miliardi di ribasso chi ha guadagnato e sofferto?

Ha forse guadagnato per questo l'industria, la ricchezza del paese?

No, Signori; furono rovine da una parte, improvvise fortune dall'altra, passaggio di danaro da uno in altro *forziere*, produzione e lavoro *nulla*.

Il lavoro, il pertinace lavoro che crea il capitale col risparmio, non ha guadagnato che la paura dei capitalisti di affidare il loro danaro alle industrie!

E questi si chiamano gli slanci bellissimi delle Borse che periodicamente, è vero, si ripetono, ma che periodicamente portano le medesime conseguenze: poveri e uccisi da una parte, ricchi improvvisati e spensierati dall'altra!

Ma non basta! Applicando all'Italia questo *lancer les affaires*, come lo chiamano i *Cour-tiers* di Parigi - da questo pessimo sistema dei giuochi di Borsa che ormai ha trovato numerosi proseliti - le Società finanziarie hanno seminato di rovine anche il nostro paese.

Leggo le parole che sono qui scritte per non aggiungere nulla del mio:

« Non occorrono d'altronde documenti stranieri per provare quante volte le perdite sofferte nelle Borse dello Stato furono superiori ai guadagni, poichè il pubblico ricorda quelle sofferte sulle azioni delle ferrovie Toscane e Romane, e su quelle create per Società di navigazioni, come la Transatlantica, non meno che sulle azioni emesse per Società finanziarie, come la Banca Svizzera, la Immobiliare, l'Italo-Germanica, la Subalpina e tante altre, e quindi riesce facile a provare che i più lautì guadagni nelle Borse dello Stato si ottennero sempre a spese del Tesoro pubblico sui titoli emessi dalle Società che furono largamente favorite e sussidiate dal Governo.

« Infatti le azioni della Banca Nazionale si reggevano a stento nel 1851 a 1600 lire; ma superarono il prezzo di lire 5000 quando la Nazione dovette sottoporsi alla grave imposta del *corso forzoso* ordinato due volte nel termine di 18 anni, in cui la Banca poté moltiplicare la circolazione dei suoi biglietti a centinaia di milioni.

« Le azioni del Credito mobiliare dal prezzo di emissione di lire 500, erano deprezzate a 250, ma salirono fino a 1400 quando ebbero dal Governo il monopolio dei beni demaniali e po-

scia quello dei tabacchi. Quelle del Banco Sconto di Torino da lire 250 caddero a lire 20 quando si dichiarò il fallimento della *Società dei Canali Cavour*, con cui il Banco Sconto aveva grandi interessi; ma le azioni del Banco salirono presto quasi a lire 500, quando il Governo riscattò il Canale Cavour pagando le azioni deprezzate tre volte più di quanto meritavano ed obbligandosi ad estinguere le obbligazioni alla pari con grave danno del Tesoro pubblico.

« Egli è dunque così che il Banco Sconto e Sete, e tante altre istituzioni come questa risorsero a nuova vita, bensì, ma a spese del pubblico, sempre vieppiù aggravato con imposte per gli errori del Governo, e pei favori concessi alle Società finanziarie e industriali.

« Le vicende di queste Associazioni confermano perciò che gli aumenti di prezzo nei loro titoli sono effimeri quando non sono favoriti dal Governo, ma che progrediscono e che durano se provengono da benefici reali delle abili ed oneste Amministrazioni, a cui nulla giovano gli artifici dei prestigiatori di Borsa, e che perciò non deve il Governo accordare preferenza alle contrattazioni dei titoli industriali più che a quelle di altre merci, ma vietare bensì alle Istituzioni pubbliche le speculazioni arrischiate, affinché possano estendere invece le loro transazioni utili al commercio ed alle industrie.

A questo punto mi arresto, inquantochè lascio il giudizio ai miei onorandi Colleghi sull'apologia che hanno fatto il signor Ministro e l'onor. Relatore, delle Società di speculazione.

Ma io ne prevedo una delle conseguenze ancor più fatale.

Le Società di speculazione possono tendere il laccio ai proprietari e farli in massa sparire, come avvenne in Ungheria ed in Polonia per molti del patriziato.

Mentre gli Istituti di credito sono abbastanza prudenti con coloro che restano in mora degli interessi annuali, e rimangono sospesi per qualche tempo prima di approfittare della legge di espropriazione dei beni e forse fanno concessioni al di là di quello che permettono i loro statuti; invece le Società di speculatori, che hanno bisogno del rapido giro dei capitali, per la natura e per l'indole dei loro affari, di tenere continuamente sotto mano il ca-

pitale imprestato, saranno inesorabili nel ricorrere all'espropriazione forzata e ciò nel momento in cui il mercato monetario non può far concorrenza, poichè sono sempre i momenti di crisi, che danno agio alle Società di speculazione per triplicare i loro utili; quindi le proprietà saranno vendute per poco o rimarranno in proprietà delle stesse Società le quali riapriranno le aste in più felici circostanze. Signori Senatori, cosa mai avverrà di quei disgraziati proprietari, che allettati dalle facili concessioni, anche in confronto degli Istituti seri di Credito fondiario, si sono posti nelle mani di cotali speculatori?

I possidenti che speravano ancora nell'aumento dei frutti dei capitali impegnati nelle migliorie delle terre, le vedranno confiscate dai così detti benefattori, o Istituti della rendizione fondiaria, i quali facendo le operazioni che eseguiscano le Società immobiliari rivenderanno i campi sudati dei vecchi proprietari, e così realizzeranno utili che nel primo esordire parevano miti ma poi diventeranno eguali a quelli di coloro che giuocano alla Borsa.

Dopo aver detto queste poche parole in aggiunta alle opinioni già lette del banchiere di Torino, che è il signor Felice Levi, domando se l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale, daranno la preferenza alla formazione di queste Società, invece di aprire il varco agli stessi interessati. Un'altra osservazione speciale sul discorso testè pronunziato dall'on. signor Ministro. Riguardo alle Società di Credito fondiario in Germania egli ha obliato di dire una cosa per me essenziale, che cioè l'amministrazione di queste Società è precisamente in mano dei proprietari, anzi dei mutuatari, mentre i mutuatanti non vi partecipano che come controllori.

Se questo non si fosse dimenticato dall'onorevole Ministro, certamente si sarebbe venuti a dare tutta la ragione a me ed all'onorevole Griffini, il quale troverà altri argomenti da aggiungere a queste mie considerazioni. Noi siamo sicuri che il signor Ministro e l'onorevole Commissione accetteranno questa modificazione, « di concedere cioè la costituzione di Associazioni territoriali fra i proprietari d'immobili », che nulla togliendo alla legge compie un atto, secondo me, di giustizia e di buona politica.

Ora vengo al secondo argomento, cioè, alla mia proposta che si mantenga agl'Istituti e Società di Credito fondiario il diritto di emissione di biglietti di cui godono le sei Banche dette commerciali. L'onorev. Relatore ha spaziato nel mondo della sua immaginazione attribuendo a me sentenze e opinioni che non ho mai dette nè avute. E giacchè egli stesso ha detto che la scienza bancaria (ammettiamola pure fra le scienze) ha fatto nella legislazione dei grandi progressi, io gli dico: quale è l'ultima legge che si è fatta in Europa, da un paese libero, da un paese civile, da un paese che senza avere terre da coltivare, senza avere ricchezze naturali, colla sola sua industria, col solo suo lavoro è diventato uno dei paesi più ricchi d'Europa? I grandi capitali diffusi nell'intera popolazione svizzera non possono tampoco impiegarsi nel paese neppure al mite saggio del tre per cento, e quindi gli Svizzeri si vedono figurare come acquirenti dei prestiti e dei valori stranieri su tutti i mercati.

La ultima legge svizzera delle Banche di emissione, che certo il signor Ministro conosce, è formulata nel marzo 1881.

L'articolo 18 dice:

« La Confederazione fornisce alle diverse Banche di emissione biglietti di taglio e colore diverso secondo il loro valore nominale, ma di modello uniforme e che quelli consegnati alle diverse Banche si distinguano tuttavia dalla regione sociale e dalle firme esistenti nei biglietti ».

Con tale sistema il Governo conosce la somma dei biglietti consegnati alle diverse Amministrazioni e quale debba essere la loro riserva monetaria, come pure il tributo annuo a cui debbono essere sottoposte, mentre le Banche rimangono indipendenti le une delle altre e la riforma non perturba le libere sue contrattazioni.

È questo il sistema che in America ha già fatto le sue molteplici e felici prove, e che io modestamente insieme con alcuni dei miei Colleghi abbiamo più volte propugnato in Parlamento, e che io stesso in quest'Aula e in più occasioni, specialmente in quella dell'abolizione del corso forzoso, ho procurato indarno di far accettare dal Ministro delle Finanze.

L'onorevole Relatore ha detto: ma voi vo-

lete monetizzare la terra; ed ha evocato al solito lo spauracchio dell'immensa truffa commessa in Francia dal famoso Law nella seconda metà del secolo scorso sopra le speranze degli ingenui che credevano di partecipare alle inesauribili miniere del Mississippi...

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Non ho parlato di ciò.

Senatore ALVESI. Ha parlato prima della carta moneta di Law e poi degli assegnati, che in fondo parmi la stessa cosa. Ma sia pure degli assegnati, egli che è storico diligente comprenderà certamente che gli assegnati avrebbero avuto un valore reale e corrispondente alle monete, quando si fossero limitati nella emissione alla probabile somma che si doveva ricavare dalla vendita dei beni demaniali, confiscati alla nobiltà ed al clero. Ma i governanti pressati dalle necessità della rivoluzione e della guerra ritennero che i beni del clero e dei nobili valessero tanti miliardi quanti occorre- vano al Governo. Cosicchè se ne emise in quantità superiore al valore degli stabili confiscati, in modo da correre alla bancarotta in pochi mesi in causa della carta-moneta, privata d'ogni e qualunque ragionevole garanzia immobiliare e governativa.

Ma che rapporto può esservi fra queste aberrazioni del credito ed il capitale effettivo degli Istituti di Credito fondiario e le loro più solide operazioni? Ma il Ministro affermava che non hanno capitale di fondazione, mentre leggo nell'allegato alla legge che hanno 17 milioni oltre le riserve. Se il Banco di Santo Spirito di Roma non ha versato denaro, però ha fatto mettere una ipoteca di garanzia sopra i beni delle Opere pie.

Ma di tutte le associazioni commerciali e bancarie il capitale non è che la garanzia delle operazioni che si fanno per i loro statuti. Ad esempio, un banchiere ha 20 o 30 mila lire di capitali colle quali mediante il suo credito personale fa operazioni per milioni.

Anche i Rothschild che hanno capitali immensi fanno però affari per somme infinitamente maggiori del loro capitale che serve sempre di relativa garanzia. Ecco il perchè io non riesciva a capire che le Banche di Credito fondiario mancassero di capitale mentre questo capitale era già costituito nell'istesso modo con cui si fondano tutte le Società di credito commerciale,

cioè con denaro o con ipoteche sopra i fondi, che equivalgono a denaro.

Ora il dire che le cedole fondiarie, e il capitale delle Banche non possono servire di garanzia ad una emissione corrispondente di biglietti di Banca nello stato presente della nostra legislazione bancaria, mi pare un'ingiustizia ed un errore. Nell'America si depositano le cedole della rendita pubblica e similmente in Inghilterra, in somma eguale ai biglietti di Banca o carta moneta la cui circolazione fu ed è una delle cause della operosità industriale di quella nazione e del denaro a buon mercato!

Ma lo dica per me l'onorevole Ministro, come è ordinata la *emissione* della Banca di Londra e delle Banche americane. Il Governo ha depositato 300 milioni di rendita pubblica per monetizzarli con biglietti di Banca, gli altri milioni poi di biglietti che la Banca ritira dall'ufficio di emissione devono essere garantiti da depositi metallici. E così avviene in Francia. Noi pure abbiamo allo scoperto 300 e più milioni di carta, pei quali naturalmente la garanzia non è che il credito dello Stato monetizzato. E così in generale tutte le Banche che vogliono meritare la pubblica fiducia devono avere deposito di denaro o di valori corrispondenti a denaro.

Perciò dico, che la cedola fondiaria è forse il titolo, il quale può paragonarsi alla rendita pubblica, e così la pensano il Salmour come gli scrittori di Credito fondiario, rilevando i caratteri d'uso e di solidità per cui si possono assimilare e confondere questi due valori. Perciò entrambe possono servire di garanzia alla carta moneta quando siano come nell'America e nell'Inghilterra in proporzione eguale ai biglietti in circolazione.

In conseguenza non vedo ragione per cui mentre si può monetizzare la rendita pubblica, non si possa anche in piccola parte monetizzare le cartelle fondiarie le quali rappresentano un valore reale forse più sicuro nella loro realizzazione perchè soggette a minore oscillazione nelle crisi politiche e commerciali.

Ma se bene guardiamo, gli uffici in commercio dei valori pubblici, tutti si monetizzano; l'onorevole Relatore non ha bisogno che io gli lo dimostri, sa meglio di me come nei grandi mercati monetari del mondo, di Parigi, di Londra ecc., la moneta rappresenta nella li-

quidazione degli affari la minima parte; sono sempre i titoli pubblici e industriali, le cambiali e i biglietti che rappresentano la massima parte.

Le monete nelle contrattazioni di 20 miliardi figurano appena per una decima parte. È per ciò che non si moltiplica coi segni dei valori il giro dei 2 miliardi di moneta? Le stanze di compensazione ora istituite presso di noi, cosa altro significano se non la monetizzazione dei valori e delle cambiali?

Dunque quando si propone di depositare integralmente il valore dei biglietti limitati al capitale sociale con cartelle fondiarie non può dirsi che questi subiranno le avarie e le oscillazioni che sogliono essere conseguenze del corso legale della carta-moneta concessa alle Banche, garantita soltanto con un terzo di vera moneta!

Io non voglio fare della teoria, in quanto che per la libertà assoluta dei biglietti pagabili a vista vi ha tutta una scuola di valenti economisti e fra questi scrissero con molta autorità i nostri illustri Colleghi Ferrara e Boccardo; e sebbene potessi invocarli come maestri per sostenere la libertà di emissione dei biglietti pagabili a vista, pure mi schiero per ora col Volowsky il quale milita nella scuola contraria e vuole l'integrale garanzia dei biglietti con depositi metallici come nelle Banche di Francia e d'Inghilterra.

La moneta, egli dice, avendo un ufficio speciale, deve in qualunque cosa essere posta sotto la fede pubblica e perciò il Governo deve intervenire a garentirla. Così si pratica in Inghilterra e in America e nella Svizzera, dove coll'ultima legge è stata tolta la facoltà alle Banche di emettere biglietti, e data invece al Governo, essendo lui solo che è responsabile della quantità della carta-moneta, che è un surrogato della moneta metallica, lo strumento necessario del *cambio* in tutti i numeri.

Inoltre questa seconda questione io la proponi come semplice ordine del giorno, come mezzo di svolgere sotto migliori auspici il credito fondiario, ma dovendo assoggettarsi all'esame del Ministro delle Finanze per la legge che egli dovrà presentare sull'ordinamento delle Banche, così la riservo.

Mi affido che sarà preso in considerazione come mezzo efficacissimo per la diminuzione

degli interessi, per il miglioramento del fondo di cassa di questi istituti (dei quali voi stessi avete confessato che dalle domande che ad essi furono rivolte appena un terzo furono soddisfatte); qualora si voglia tutelare gl'interessi della proprietà e dell'agricoltura contro la concorrenza specialmente dei cereali d'America, che non diventa quasi più remuneratrice, delle spese che i proprietari devono sopportare per la coltivazione oltre il peso delle gravissime imposte.

Togliere gli ostacoli, scemare le difficoltà agevolando i prestiti ad interesse più modico, del 7 ed 8 per cento, sarà impossibile se non si tenga conto delle considerazioni che sono venute esponendo e se non si traducono in legge proposte che mi sono permesso di presentare. Onorandi Colleghi, vi è anche una seria questione politica, da considerare, per la quale ricordo le parole di Quesnay a Luigi XVI: « poveri proprietari, poveri contadini, povero re! » Dopo il 1830, mi sembra nel 1845, gli operai di Parigi domandavano lavoro col grido: « *ou vivre en travaillant ou mourir en combattant!* » e nel 1848 la dinastia prese il volo per l'esilio.

Quand'era nell'apogeo del trionfo l'affarismo e la bancocrazia del secondo impero napoleonico, due battaglie perdute e 400,000 uomini prigionieri scrivevano una pagina dolorosa nella storia della Francia. Sono tutti avvenimenti politici ma che ebbero causa, e forse non ultima, nel sistema finanziario e nelle imperfezioni delle leggi economiche. (*Bene*).

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Ieri ed oggi ho prestato la maggiore attenzione ai dotti discorsi dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, nella speranza di trovarvi argomenti atti a persuadermi che la mia proposta era inopportuna, o quanto meno era intempestiva. Dico nella speranza, giacchè ove quegli argomenti si fossero affacciati alla mia mente, io avrei potuto con piena tranquillità d'animo ritirare il mio emendamento aggiuntivo, ed ubbidire così al mio istinto che rifugge dall'opposizione, quantunque, per dir vero, mi sia trovato nella necessità di farla per alcuni anni in altro recinto. Ma quegli argomenti io non ho potuto scoprirli nei discorsi dell'onorevole Relatore e del signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Quindi il mio dovere mi impone di attenermi alla stessa linea di condotta che ha dichiarato di seguire l'onorevole Senatore Alvisi. Questo però non mi dispensa dal porgere i miei ringraziamenti, sia all'onorevole signor Ministro, sia all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, perchè essi, pure dicendo di non poter accogliere il mio disegno, ebbero la cortesia di accordargli gli onori della sepoltura.

Io mi trovo in dovere di spiegare perchè insisto nello schema che ebbi l'onore di presentare nella seduta di ieri.

Cercherò di farlo il più brevemente possibile, evitando, per quanto mi sarà dato, di ripetere alcuno dei molti argomenti che vennero svolti testè dal mio onorevole amico il Senatore Alvisi.

L'argomento principale sviluppato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, a mio modo di vedere, è questo: che i proprietari di stabili difficilmente si associano; per cui la istituzione da noi desiderata non potrebbe avere utili effetti.

Mi riporto alla risposta data ieri, e la ricordo con un sol cenno: vi sarà un intento che noi avremmo creduto di poter raggiungere in larga misura, e che invece non raggiungeremo che in piccola misura, oppure non conseguiremo affatto.

Nessun danno. Vi sarebbe una legge che rimarrebbe lettera morta; ma il discapito non deriva certamente da ciò. Deriva dalle cattive leggi che vengono applicate e che colla loro applicazione producono pessimi effetti, e non già dalle leggi che danno delle concessioni al paese, il quale poi non creda di approfittarne.

Ma è esatto, onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che i proprietari, soprattutto i piccoli proprietari del Regno d'Italia, siano alieni dallo spirito di associazione?

L'onorevole Alvisi ha già addotto dei casi i quali addimostrano quanto anzi siano inchinevoli ad associarsi, e quanto essi abbiano approfittato della facoltà di farlo. Io ne aggiungerò qualcun altro, e prima di tutto ricorderò quelli ai quali ho accennato ieri, come sono le grandissime Associazioni di proprietari, allo scopo d'assicurarsi contro i danni della grandine, contro i danni degli incendi, contro i danni della mortalità degli animali.

L'onorevole Senatore Allievi conosce a fondo queste Società, sa quali ottimi risultati hanno dato e danno, come crescono continuamente e

come siano costituite, se non esclusivamente, ma principalmente dai piccoli proprietari, perchè sono essi quelli che hanno interesse di unire le loro forze, d'associarsi, mentre invece i proprietari grossi, a modo d'esempio nella materia dell'associazione contro i danni della grandine, si assicurano da loro medesimi, e possono trovare non conveniente d'entrare in Società di assicurazioni e pagare dei premi.

E tutti i grandi risultati che si sono ottenuti in questo ultimo secolo coi piccoli capitali, come si conseguirono? Precisamente coll'associazione. Il negare quanto sia fecondo questo principio, quanto se ne sia giovata la società moderna, io credo che sia negare la luce del sole.

Rimontiamo pure nel corso dei secoli, rimontiamo nientemeno che al 1200, allorquando hanno cominciato a costituirsi nei nostri paesi, nei paesi lombardi a cui apparteniamo entrambi, quei consorzi ai quali è dovuto il sistema modello d'irrigazione che, umiltà a parte, è ammirato da tutto il mondo. Quei canali che percorrono tratti di sei, otto, dieci chilometri e più, passano sopra cento proprietà; quei canali non hanno potuto scavarsi se non a mezzo di associazioni dei proprietari, a mezzo del concorso dei loro capitali, a mezzo dell'ipoteca impressa sui loro fondi (quantunque il sistema ipotecario fosse allora molto imperfetto), per potere ottenere i capitali che facevano difetto.

Questi risultati, dei quali ci vantiamo e che gli altri paesi ci encomiano di aver conseguiti, sono dovuti alla associazione delle piccole fortune.

S'intravedono pericoli, ma io non so scorgervi.

Però se vi sono pericoli, io li vedo piuttosto nell'altra aggiunta che è stata fatta alla legge e che, come dissi ieri e ripeto oggi, sono disposto a votare. Non ingigantisco nemmeno questi pericoli, ma se ve ne sono, nascono precisamente dall'accordare il credito fondiario anche alle Società di speculazione.

Il pericolo sta, a modo d'esempio, nel concedere alle Banche la facoltà di moltiplicare i capitali colla carta, per lo che la carta fiduciaria è per lo meno il triplo dei capitali degli Istituti che la emettono. Ove invece venisse adottato il sistema che noi abbiamo avuto l'onore di proporre, vi sarebbe la massima, l'assoluta sicurezza, prodotta sia dall'importo delle

cartelle che si emetterebbero in relazione al valore degli stabili coi quali verrebbero garantite, sia dalla natura dell'ente che presterebbe la garanzia, sia dal nostro sistema ipotecario che ha raggiunto quasi la perfezione.

Come io ho provocato, così provoco ancora gli oppositori a mettermi innanzi i pericoli vagamente adombrati, ma credo che nessuno ci riuscirà mai, giacchè nessuno può provare che due e due facciano cinque.

Se i proprietari non volessero acconciarsi a mettere i loro beni sotto ipoteca, non se ne farebbe nulla; l'Associazione non si creerebbe e si verrebbe al risultato accennato testè di non vedere applicati i nuovi comma che figurerebbero nella legge. Ma se invece si trovassero questi proprietari, se i proprietari del secolo XIX, animati dallo spirito di associazione di cui hanno dato prova quelli di parecchi secoli trascorsi, avessero ad approfittare di questa legge, noi vedremmo applicati quei comma e contemporaneamente e necessariamente ne vedremmo i frutti.

Io sono lontano le mille miglia dal voler mettere il paese allo sbaraglio. Anche questo è affatto contrario ai miei istinti. Io sono l'uomo dell'ordine non solo, ma l'uomo timido, che prima di fare un passo ci pensa dieci volte, e se lo muovo con qualche franchezza allorchè si tratta del mio meschinissimo interesse personale, quando ho l'onore di potermi applicare alla cosa pubblica soglio procedere con molto maggiore cautela.

E se ora insisto con un calore che forse è eccessivo, ma che deriva dal mio temperamento, è appunto per la convinzione, che non consentendo alla mia proposta si renderebbe un cattivo servizio al paese. Lasciando scorrere la presente occasione, che Dio sa quando tornerrebbe, senza mettere il nuovo ingranaggio nel progetto di legge, noi priveremmo il paese di una disposizione benefica.

Si dice: ci sono degli altri progetti di legge; progetti per le bonifiche, progetti per l'Agro romano e quelli possono in qualche modo colorire il vostro divisamento.

Adesso stiamo facendo questa legge e non pensiamo agli altri progetti che possono anche naufragare.

Qual posto inoltre più adatto per inserire una

disposizione relativa al Credito fondiario, della legge sul Credito fondiario?

L'onorevole Senatore Allievi disse ancora che l'esempio della Germania non deve molto pesare sulle nostre determinazioni.

Le respiscenze sono possibili in tutti e può essere virtuoso l'accoglierle, per cui nessuna meraviglia che anche l'Ufficio Centrale, dalla epoca, quantunque recente, nella quale venne scritta e presentata la sua Relazione, a questa parte, abbia subito una qualche respiscenza. Sta però in fatto, che quando la Relazione è stata dettata non si facevano restrizioni, e si portava ai sette cieli quel sistema germanico, alla cui esperienza noi ci appoggiamo.

Si dice: è un sistema feudale; sono i grandi signori, i grandi proprietari che in Germania si sono associati per formare questi nuovi Istituti di Credito fondiario. Ma se si sono associati i grandi proprietari, i quali hanno meno necessità di farlo dei piccoli, tanto più è opportuno che si associno i piccoli, perchè, ripeto, i grandi possono conseguire i loro intenti anche senza l'associazione. Viene soggiunto che trattasi di istituzioni antiche. Meglio! Se hanno funzionato bene per secoli, e funzionano bene oggi, abbiamo la più convincente prova della loro bontà.

Sarebbe un argomento da impensierire se si dicesse: sono istituzioni recenti; lasciamo che facciano prova, e quindi le giudicheremo.

Io devo ringraziare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di avermi presentato questo argomento, che cioè quelle di Germania sono antiche istituzioni, mentre consta che queste istituzioni continuano a funzionare.

Ma si avverte che adesso ci sono le Banche ipotecarie, le quali hanno preso in parte il posto delle Associazioni di proprietari, per cui queste invece di crescere negli ultimi tempi, vennero ad assottigliare le loro operazioni.

E ciò perchè?

Perchè esiste in Germania quello che manca da noi; perchè vi sono le grandi Banche ipotecarie che danno la maggior sicurezza al paese coi loro grossi capitali, e dal momento che gli affari si possono stipulare con queste con piena tranquillità, si fa a meno di istituire altre Associazioni di proprietari o di allargarne la sfera di azione. Quando anche noi ci trovassimo in tali condizioni ed avessimo queste Banche ipo-

otecarie molteplici, ricchissime, serie, tranquilli, allora anche da noi le Associazioni di proprietari che si fossero formate potrebbero andare in dileguo a poco a poco, o non crescere di importanza.

Questo impertanto mi pare un argomento che non possa impensierire l'uomo politico, l'uomo che sente la responsabilità di trattare gli affari del proprio paese.

Altro argomento che a prima giunta presenta qualche speciosità, ha sviluppato ieri l'onorevole Allievi, ed è questo:

Quando le operazioni di Credito fondiario sono fatte, o dagli otto Istituti che esercitano attualmente il Credito medesimo, oppure da Banche, alle quali si proporrebbe di accordare adesso il Credito fondiario, noi abbiamo due enti; l'ente creditore e l'ente debitore che si controllano. L'ente creditore che fa i mutui col sistema del Credito fondiario, essendo esposto a dover pagare le cartelle poste in circolazione, ci pensa bene prima di accettare l'ipoteca e fa stimare i fondi con rigore. Se si trattasse invece dei soli proprietari, essi sarebbero facili, animati dal solo intento di aver denaro a credito, e quindi mancherebbero le garanzie.

Piano a' ma' passi, onorevole Allievi. Io credo che manchi la base di fatto a questo ragionamento.

Quella opposizione di interesse che c'è attualmente, esisterebbe anche coll'istituto della Associazione di proprietari. Ci sarebbe la parte creditrice, l'Associazione, e la parte debitrice, la quale sarebbe costituita dal socio mutuario, e l'Associazione creditrice avrebbe, precisamente come le Banche, come la Cassa di risparmio di Milano, a mo' d'esempio, interesse ad assicurarsi che la ipoteca offerta dal socio il quale domanda danaro, è bastante a garantirlo, perchè altrimenti rimarrebbe esposta la Associazione.

Nel caso che le cartelle circolassero, e che venissero presentate dopo la loro estrazione, e che d'altra parte il mutuario non avesse a tenersi in corrente col pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, sarebbe l'Associazione che dovrebbe pagare. E l'Associazione si rivarrebbe sopra il socio mutuario e gli farebbe vendere gli stabili ipotecati.

Dunque anche l'Associazione dei proprietari dovrebbe assicurarsi che gli stabili datile in

ipoteca e che costituirebbero la garanzia sieno sufficienti a prestarla efficacemente.

Quella argomentazione adunque, può momentaneamente produrre l'effetto di un miraggio; ma non regge all'esame, perchè, come ebbi l'onore di dire, manca della base di fatto.

Fu detto da parte dell'onorevole signor Ministro e dell'Ufficio Centrale, che non in tutta Italia vi sono i catasti regolari, e che in alcune regioni è assai difficile la identificazione della proprietà stabile che si vuol dare in ipoteca.

Io mi limiterò a fare osservare che se pericoli esistono da questo lato, sono eguali tanto per l'Associazione dei proprietari, come per gli Istituti che esercitano ora il Credito fondiario, come per le Banche che l'avessero ad esercitare in seguito. I rapporti che devono correre fra il mutuante e il mutuatario sono eguali con tutti i sistemi; che se degli inconvenienti si possono verificare in qualche provincia, ciò non toglie che molte abbiano dei catasti regolarissimi, da cui si possono facilmente ricavare tutti i dati necessari per riconoscere la proprietà che si offre in garanzia.

E su di ciò basta, sembrandomi di aver detto tutto osservando, che in questo argomento i pericoli sono eguali, tanto per i vecchi Istituti, come per quelli che si creassero in avvenire.

L'onorevole signor Ministro ha saputo trovare degli argomenti nuovi, oltre di quelli sviluppati dall'onorevole Relatore, Senatore Allievi, nel suo discorso di ieri. Fra le cose nuove dette oggi dal signor Ministro, avvi quella che il Credito fondiario in Germania si esercita presentemente piuttosto dalle Banche ipotecarie, che dalle Associazioni di capitalisti.

Questo è un argomento che il Ministro sviluppò oggi per la prima volta, ma per l'ordine logico del mio ragionamento, oppure, se vuoi, per il modo con cui le idee mi si affollano alla mente, io l'ho già contemplato e vi ho già risposto.

Ma ve n'ha un altro che io non posso passare sotto silenzio, senza essere assolutamente manchevole, e questo è che le nuove Associazioni non sarebbero contemplate dal Codice di commercio e non si saprebbe come potrebbero essere disciplinate, e d'altronde mancano gli Istituti che le debbano sorvegliare e ne deb-

bano controllare le operazioni. Mi perdoni l'onorevole Ministro, ma o io non arrivai a comprendere la obbiezione che mi venne fatta, o il suo ragionamento non sta.

Se le nuove Associazioni non sono contemplate dal Codice di commercio che è andato in vigore col primo gennaio di quest'anno, sarebbero contemplate da questa legge sul Credito fondiario, e da essa sarebbero disciplinate.

In quanto le nuove Associazioni da me proposte differiscano dalle altre istituzioni di Credito fondiario, sono disciplinate dai commi che ebbi l'onore di presentare.

Osservate le disposizioni che io avrei suggerito (mi si perdoni il verbo, il quale esprime troppo duramente la mia idea), applicate quelle disposizioni, in tutto il resto avrebbe vigore la legge generale del Credito fondiario.

E, nella stessa guisa che le altre Società di Credito fondiario sono sotto la controlleria del Commissario governativo, sarebbero sotto questa stessa controlleria anche le Associazioni di proprietari di stabili.

Eppoi, se qualche punto, se qualche questione non fosse risolta dalla legge sul Credito fondiario, si applicherebbe per analogia il Codice di commercio, e, mancando anche questa, si ricorrerebbe alla analogia del Codice civile. Non mancano le fonti alla giurisprudenza, perchè ogni questione che possa sorgere, anche inopinatamente, abbia ad essere regolarmente sciolta e decisa.

Quindi non potrei ritirare il mio emendamento, soltanto per la forza di quest'ultima argomentazione.

L'onorevole signor Ministro chiuse il suo discorso con una dichiarazione, la quale, a suo avviso, avrebbe dovuto accontentare me ed il Senatore Alvisi. Esso disse: se domani si presentasse una Società seria di proprietari, io proporrei una legge speciale.

Io lo ringrazio di queste buone disposizioni e ne prendo atto. Ma l'onorevole Ministro sa in che paese noi viviamo. Il nostro non è uno di quei paesi nei quali si possa abbandonare tutto alla iniziativa privata. È un paese che ha bisogno di essere spinto, e bisogna spingere specialmente i proprietari di fondi rustici; e questo è il sistema che l'onorevole Ministro di Agricoltura riconobbe ottimo e che perciò segue nell'esercizio del suo alto ed utilissimo mandato.

Se egli si attenesse a teorie buone in massima, ed opportune, per esempio, in Inghilterra, si addentrerebbe egli, come fa, quasi negli affari degli agricoltori, eserciterebbe egli quella pressione che esercita a mezzo dei Comizi agrari?

Insomma, se da noi bastasse l'iniziativa privata, l'azione attuale del Ministero di Agricoltura sarebbe, come è, sotto ogni rapporto plausibile? Si sottrarrebbe quest'azione alle critiche di coloro, i quali dicono che il Governo ha i suoi compiti particolari ai quali attendere e non deve inceppare in nessun modo l'azione dei privati?

Egli segue questo sistema, perchè richiesto dalle condizioni pecuniarie d'Italia, ed io non comincio da oggi a farglielo plauso.

Adunque, siccome nella faccenda del Credito fondiario è indispensabile procedere nello stesso modo, così dobbiamo apparecchiare i mezzi ai proprietari, perchè possano associarsi ed ottenere il credito.

Io credo che nella stessa guisa che l'onorevole Ministro, seguendo il sistema al quale ho alluso, ha ottenuti risultati molto buoni, e mi piace proclamarlo in quest'Aula, così ne otterrà anche nel campo del Credito fondiario.

Non voglio tediare più a lungo il Senato, al quale anzi chiedo venia se l'ho intrattenuto di troppo, non senza ringraziarlo della benevola sua attenzione. Mi ha indotto ad insistere nella mia proposta il convincimento di potere riuscire di qualche utilità al paese. Si potrà applicare al mio caso la favola del topo che rosicchiò il laccio del leone e così gli ridonò la libertà; ma se l'Italia potesse approfittare di questa proposta, quantunque in sé stessa, come il lavoro del topo, di poca importanza, io mi reputerei abbastanza fortunato.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Io cercherò d'essere brevissimo. Prima di tutto mi devo purgare di quel senso odioso e quasi ostile che si è voluto attribuire all'epiteto di insocievoli che ho applicato ai proprietari delle terre.

Per me questa qualità è, dirò, correlativa a quello spirito di libertà che è una delle virtù più particolari della possidenza.

I proprietari sono meno socievoli in quanto

sono i custodi, in una società civile, del principio di libertà.

Essi non si dispongono a farne sacrificio se non in quanto vedano innanzi a sé un immediato utile da conseguire.

E qui mi permetta l'onorevole Alvisi: noi trattiamo del Credito fondiario, non trattiamo di migliorie agricole, nè di opere d'irrigazione, di scolo. Egli ha fatto appello alla mia qualità di Lombardo ed anche l'onorevole Senatore Griffini mi ricordava il comune luogo d'origine. Mi dispiace che in questo caso non possiamo, come i due Lombardi del Grande Poeta, corrersi incontro nelle braccia l'uno dell'altro. Ma se le nostre opinioni sono diverse, l'animo però rimane sempre egualmente benevolo.

Ora, io dico al signor Senatore Alvisi: discutiamo del Credito fondiario, non divaghiamo. Nessuno più di me è persuaso che la possidenza in Lombardia - mi si perdoni questo poco orgoglio regionale - ha saputo fare il sacrificio necessario della propria libertà tutte le volte che c'è stato un intento comune da conseguire. Avvertasi però: l'organizzazione agricola della Lombardia non è fondata sul principio di Associazione. Ciò che ha fatto la fortuna delle terre lombarde è la vecchia servitù dell'acquedotto forzato introdotto fin dal 1200, la quale è una istituzione propria della Lombardia, e che consiste nel sacrificio della proprietà ridotta al minimo possibile.

Inutile ora che io mi divaghi a dimostrare la verità di questa mia asserzione.

Nel Veneto, per esempio, di cui per ragioni di ufficio ho dovuto studiare le condizioni territoriali, c'è una organizzazione ammirabile di consorzi.

Ci sono delle provincie nelle quali non c'è un pollice di terreno, il quale non sia vincolato a consorzio, precisamente onde raggiungere con gli scoli un fine che non si potrebbe altrimenti raggiungere senza unione di forze.

Ma lì, o Signori, non si sono fermati al Credito fondiario; lì si è fatto molto di più. Si dà la facoltà di tassare. Il consorzio va avanti a tutti col privilegio fiscale, esigendo le quote di concorso coi sistemi delle esazioni delle imposte dirette. Eppure questo vincolo, così grave alle proprietà, è accettato perchè c'è un evidente vantaggio che lo consiglia. Sicchè io respingo da me qualunque idea di aver por-

tato un giudizio men buono sulla classe dei possidenti che ho in altissima stima.

Ho detto solo che si tratta di una classe in cui è grandissimo il sentimento della libertà, della quale difficilmente fa sacrificio se non ha un evidente vantaggio che l'induca. Neanche l'esempio dell'assicurazione, me lo perdoni onorevole Griffini, può ragguagliarsi al caso del Credito fondiario. Nell'assicurazione sono gli stessi assicurati i quali versano un contributo, prelevando ciascuno del proprio ciò che mettono in comune a sollievo di coloro che eventualmente sono colpiti da un danno, e che altrimenti, sopportato da un solo, riescirebbe opprimente.

Ma qui si tratta di Associazioni le quali devono riunirsi per domandare ad altri del denaro, per domandarlo con una operazione di credito. Ora, io non penso che le parole dell'Ufficio Centrale volessero chiudere la porta, come diceva l'onorevole Alvisi, all'introduzione del principio dell'Associazione della proprietà anche rispetto al Credito fondiario. Solo si disse: questa forma è così nuova, ed esige tali cautele, e tale un ordinamento speciale, che noi non la potremmo accettare come parte della presente legge, ma dovrebbe essere studiata come argomento di una separata proposta.

Ora, se il dire questo vuol dire chiudere la porta, davvero io non saprei più come rendere meglio con le parole il nostro pensiero. Creda l'onorevole Griffini, noi abbiamo voluto fare al principio da lui enunciato tutta quell'accoglienza che per noi si poteva, quando si disse che lo si sarebbe esaminato in uno alle basi sulle quali cotesto principio avrebbe potuto svolgersi, basi che non potevano essere quelle medesime della legge del 1866.

Del resto, che non si volesse sacrificare la proprietà, che non si volesse far passare la possidenza sotto le forche caudine dei creditori, come pareva accennasse l'onorevole Alvisi, se ne ha una prova nelle mutazioni che noi abbiamo fatte al primo progetto di legge. Noi abbiamo precisamente levate tutte quelle disposizioni di legge che ci parevano troppo severe, rispetto ai proprietari; e se l'onorevole Alvisi porterà gli occhi sulla prima Relazione e sulle mutazioni che abbiamo introdotte nel primo progetto di legge ministeriale, vedrà che tutte quelle mutazioni sono intese a to-

gliere certe severità maggiori nell'esazione dei crediti, che volevano introdursi e che avrebbero potuto mettere in condizioni difficili non solo i proprietari in faccia agli Istituti, ma anche i terzi i quali avrebbero dovuto di riverbero subire le conseguenze di trovarsi insieme creditori con un Istituto fondiario.

Quello che importa in questa materia è di fare cosa utile. Abbiamo detto che si studierebbe anche il principio dell'Associazione dei proprietari, in quanto potesse offrire fiducia di buoni risultati; ma, come ora si presenta questo principio dell'Associazione, cioè come Associazioni che non sono fornite di capitali e li domandano....

Senatore ALVISI. Non è vero.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*.... ripeto non sono fornite di capitale....

Senatore ALVISI. Il capitale l'hanno.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*... se l'hanno, allora entreranno in linea negli altri Istituti di Credito fondiario.

Quale si presenta il principio dell'Associazione dei proprietari, non dà molta speranza di buona riuscita; perchè l'esperienza che cosa prova? Degli otto Istituti che abbiamo in Italia - Istituti i quali avevano oltre alla buona reputazione, oltre alle guarentigie morali, anche dei capitali da mettere seriamente a disposizione dell'operazione di Credito fondiario, e che tutti hanno reso grandi servizi al paese - la Cassa di risparmio di Milano e il Banco di Napoli, hanno le loro cartelle segnate al più alto prezzo. E perchè, o Signori? Perchè la Cassa di risparmio di Milano e il Banco di Napoli hanno risorse finanziarie da mettere a disposizione del Credito fondiario; perchè essi non lasciano che le cartelle nella fluttuazione giornaliera del mercato subiscano un troppo grave deprezzamento; perchè hanno dei capitali con cui possono mantenere il credito delle operazioni che hanno conchiuso.

E non è già che taluni Istituti [di Credito fondiario] facciano meno bene le operazioni di quello che le facciano gli altri, o che gli uni siano meno diligenti o meno severi degli altri: no, è precisamente perchè gli Istituti di Credito fondiario hanno tutti una diversa forza finanziaria, che si riflette nel diverso corso delle cartelle.

Sarebbe troppo lungo a svolgere ora tutto

l'ordine delle considerazioni per cui risulta evidente questo concorso delle risorse finanziarie degli Istituti, onde poter mantenere il corso delle cartelle, e mantenendo tale corso consolidare le operazioni di Credito fondiario a beneficio della stessa possidenza.

Ma, si dice: si possono presentare tali combinazioni nuove in cui i proprietari stessi tengano, per così dire, il governo delle Istituzioni di Credito fondiario. E dico il vero che se queste combinazioni si presentassero, sarà bene che l'onor. signor Ministro vegga di quali garanzie legali possano essere circondate, e sarà bene che le raccomandi all'adozione del Parlamento.

In sino ad oggi però mi pare proprio che l'argomento sia piuttosto immaturo.

Quanto alla discussione sollevata dall'on. Senatore Alvisi rispetto alle Banche, io potrei ridire a lui quello che ho detto poc'anzi all'onorevole Griffini, che cioè qui noi discutiamo di Credito fondiario, e non di Banche. La materia delle Banche è una materia affatto diversa. La legge del 1866 aveva autorizzate le anticipazioni e i conti correnti garantiti da ipoteca; ed aveva autorizzato gl'Istituti di Credito fondiario ad emettere dei buoni di cassa o fedi di credito in rappresentanza di queste operazioni; un qualche cosa che si avvicina precisamente all'idea dell'onor. Alvisi. Ebbene, nessuno Istituto ha tratto profitto da quelle disposizioni di legge. Il Congresso degli Istituti di Credito fondiario è stato concorde nel riconoscere che nessuna applicazione utile essa poteva avere. E sia ben chiaro anche che noi, in conseguenza di questa lunga esperienza negativa, abbiamo adottato il partito di sopprimere la facoltà di emettere fedi di credito e buoni di cassa, onde far fronte alle operazioni d'anticipazione in conto corrente contro ipoteca.

Quindi veda, onor. Alvisi, c'è qualche cosa in realtà che resiste all'adozione delle sue teorie. Ma, come ripeto, egli ha portato la questione sul campo delle Banche, sul campo delle emissioni, sul quale potremo trovarci forse un'altra volta a discutere. Non so se saremo d'accordo, desidero di esserlo; il giorno in cui si aprirà quella discussione, allora sarà il caso di vedere se le dottrine e gli esempi che egli ha citati si possano applicare nel nostro paese; ma quanto a noi oggi dobbiamo restringerci alla materia del Credito fondiario. L'emissione di biglietti a

corso legale non convertibili, che egli vorrebbe introdurre, sarebbe quasi un ritorno per via indiretta a quel corso forzoso che noi siamo alla vigilia d'aver abolito.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. A me rincresce di tornare sopra un argomento ch'è stato già ampiamente svolto. Pure, dopo le osservazioni dell'onorevole Griffini e dell'onorevole Alvisi, sono obbligato di ripetere alcune cose già dette e di aggiungerne alcune altre.

L'onorevole Griffini ha parlato dell'Associazione contro i danni degli incendi. Ma nessuno ha mai contestato l'utilità dell'Associazione per gli incendi; come nessuno ha mai contestato l'utile grandissimo che si può trarre dalla mutualità.

Ma altro è una Associazione per gl'incendi dove voi concorrete con contributo fisso, e sotto forma determinata, altro è un'Associazione di proprietari dove voi siete obbligati, se volete stare agli statuti che ho qui sotto gli occhi, di vincolare tutta la vostra proprietà per cinquanta anni, e qualche volta ancora di più, perchè le operazioni che si fanno di Credito fondiario non hanno sempre il termine di soli cinquanta anni.

Ma non è su questo che io ho voluto discorrere.

Io credo che noi abbiamo già fatto colla legge presente un passo molto avanti. E credo, come ho detto più volte, che le modificazioni che ora presentiamo con nuova legge debbano compiere quella del 1866, debbano esplicitarla secondo i principî intrinseci alla medesima.

Ora, io non negava, pertanto, che vi potesse essere un'utilità nelle Associazioni dei proprietari; non negava che si potesse entrare anche in questa nuova via; ma ho accennato a che si badasse bene a discutere della forma che debbono prendere queste Associazioni, perchè allora faremmo una legge che si discosterebbe affatto da quella che noi abbiamo voluto presentare al Senato.

Sarà un progetto nuovo da esaminarsi; anzi io ho detto che pigliava impegno non solo con ordine del giorno, ma anche colle dichiarazioni stesse che faceva nel Senato, di presentare una

legge quando una di queste Associazioni si fosse fatta avanti.

L'onorevole Griffini dice forse con troppa facilità: ma che paura avete? Perchè non volete aggiungere alle altre Società anche questa? Io non ho nessuna paura; ma pensi egli che noi abbiamo della carta fondiaria per 300 o 400 milioni, che non bisogna naturalmente lanciare questa carta incautamente sul mercato, perchè se da oggi a domani avvenisse per caso un qualche turbamento nelle condizioni del credito, naturalmente allora si vedrebbe il danno che sarebbe fatto al paese coll'aggiungere una parola nella legge senza averla prima bene esaminata, senza averne misurato la portata e gli effetti.

Io potrei dichiarare subito di accettare queste nuove Società, ma mi rende dubitoso l'idea di poter turbare l'esercizio di una forma del nostro credito che ora produce molti beni al paese.

L'onorevole Alvisi dice: ma pensate, che voi colle Banche (citando qui l'opinione del signor Felice Levi) avete sofferte gravi perdite, che i valori si sono diminuiti di due miliardi.

Ma, onorevole Senatore Alvisi, se noi volessimo fare la storia dei ribassi del capitale in America e in tutti gli Stati del mondo, la potremmo fare a buon prezzo. E che ha da fare questa storia con la discussione del Credito fondiario?

Ella mi permetterà di giudicare un poco le cose con la testa mia e non con quella del signor Felice Levi.

Non so che cosa siano questi ribassisti; non so che cosa siano tutte queste Società a cui egli ha voluto alludere; solo domando se egli mi trova in Europa una Banca di emissione, la quale non emetta carta in relazione con il capitale che ha.

Egli mi ha citato la Banca Svizzera; io potrei entrare in una lunga analisi su questa materia, ma la lascio in disparte. Non credo opportuno, come già dissi, mescolare la quistione. Dico soltanto all'onorevole Senatore Alvisi che io non voglio fare una legge la quale venga a turbare o a diminuire i beni di quella che abbiamo, e non produca direttamente un beneficio.

Noi non dobbiamo sollevare questioni astratte ed accademiche, perciò torno all'emendamento dell'onorevole Senatore Alvisi così concepito:

Il Governo del Re autorizza le Società e gli

Istituti di Credito fondiario ed emettere biglietti di Banca a vista o a corso legale in proporzione del proprio capitale e con deposito integrale delle proprie cedole fondiarie.

Ora è questo sistema che non si può adottare, e nel quale non si può entrare di galoppo.

Queste cedole fondiarie che dovete depositare, dove le pigliate? Da chi vengono? I nostri Istituti, quali ora sono, non fanno che da intermediari, le cartelle fondiarie naturalmente appartengono al mutuatario e si vendono per suo beneficio.

Soltanto il Credito di Francia che s'incarica di emettere cartelle fondiarie ed obbligazioni, e che le ritiene per collocarle, le può depositare come vuole.

Se io vo da un Istituto di Credito fondiario e domando che siano emesse 50 mila lire di cartelle sopra una proprietà, queste cartelle rimangono a me, sono io che le posso vendere o l'Istituto, il quale le può vendere per me a sua volta. Non si tratta di fare depositi per poter emettere della carta sopra. Ella vede in che sistema diverso si entrerebbe.

L'onorevole Griffini diceva: ma sarà la legge del Credito fondiario che potrà disciplinare ogni cosa. Non inquietatevi se non avete ancora il codice che determini la natura e l'indole di queste Società.

Mi spiace di dover ripetere all'onorevole Griffini che gli articoli che egli ha presentato nel suo progetto non disciplinano per nulla l'argomento, e basta che io legga il secondo suo articolo per persuadersene.

Ecco come è concepito:

« Ove tali Associazioni si prefiggano di fare soltanto operazioni di Credito fondiario, delle emissioni di cartelle, possono essere dispensati dal versamento di qualsiasi capitale ».

E allora io domando: se vi accade, per esempio, quello che è accaduto al Banco di Napoli, il quale ha emesso una somma cospicua di cartelle sopra fondi incerti, chi è che fa fronte a questa somma?

Se vi è un ritardo nel pagamento dell'interesse, chi farà fronte a questo?

Bisogna per forza che voi abbiate qualche capitale.

Egli dice che « gli emissari di cartelle po-

tranno essere dispensati dal versamento di qualsiasi capitale, ed invece, nel caso che intendano anche di concedere mutui in danaro potranno versare all'atto della loro costituzione, a titolo di fondo di riserva, un congruo capitale da determinarsi. Nel decreto reale di concessione il fondo di riserva sarà formato ed aumentato mediante un prelevamento non maggiore del 5 per cento sui capitali mutuati ». S'intende, i capitali mutuati da questi proprietari.

Bisogna che questo capitale sia formato almeno di 10 milioni, quale è quello portato dalla legge, ed allora questi proprietari saranno costituiti in Società e non avranno bisogno d'altro. Questo capitale porterà gli interessi a favore dei soci sovvenuti. Dunque, come sono formulati questi progetti?

L'uno, quello dell'onorevole Alvisi, ci fa entrare in un sistema affatto diverso, e l'altro, quello dell'onorevole Griffini, anch'esso muta le condizioni attuali dell'esercizio del Credito fondiario sul quale, d'altronde, secondo me, lo egregio proponente non fu abbastanza chiaro nello svolgere il suo concetto.

Io torno a ripetere che, ponendo da parte le due proposte, se noi crediamo di introdurre queste forme di Associazioni, converrà studiarle molto bene per non turbare nulla di quello che esiste, e vedere se possono conformarsi allo spirito della legge. Ma se queste Associazioni di proprietari non potessero conformarsi allo spirito della legge, perchè volete lanciare là una proposta che può mettere il disordine negli Istituti che ora operano, e che rendono grandi servizi al proprio paese?

Senatore ALVISI. Domando la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Qui, o Signori, non si tratta di respingere la dottrina che i proprietari possono associarsi per esercitare il Credito fondiario; non si tratta di porre un *veto* qualunque, ma si tratta soltanto di vedere in qual modo le associazioni dei proprietari possono regolarsi con le leggi del 1866 che ora discutiamo.

PRESIDENTE. Il Senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Dopo le parole testè pronunziate dall'on. signor Ministro mi limiterò ad una semplice dichiarazione.

Egli ha detto, ciò che d'altronde io sono stato il primo a confessare, che non è questo

il momento di discutere la proposta della circolazione dei biglietti da accordarsi alle Banche di Credito fondiario, nè di sottoporla alla approvazione del Senato. Quindi a me sembra che tutto il suo discorso tendesse a confondere l'una proposta con l'altra, affinchè il Senato non si decidesse nè per l'una, nè per l'altra.

La proposta del biglietto va presentata e discussa in occasione dell'ordinamento della emissione delle Banche, ed allora io mi riservo di presentarla.

Io ripeto che è mia convinzione, come credo che oramai lo sia per molti dei miei Colleghi, che sia utile ed opportuno porre nel primo articolo la parola *Associazione* di proprietari di immobili accanto a quella di *Società*.

Il Governo, come potere esecutivo, quando gli saranno presentati gli statuti di questa Associazione, sarà il giudice competente per dire: « voi siete in contraddizione con la legge, o modificate lo statuto, o altrimenti non possiamo approvarlo ».

Ridotta la questione a questa semplice formula si lascierebbe una porta aperta a 15 milioni fra proprietari e agricoltori di entrare nel tempio del debito senza il benefico aiuto dei pubblicani!

Pur troppo Governo e provincia traggono dalle proprietà e dal lavoro di queste popolazioni la loro esistenza economica e finanziaria, e sarebbe tempo che si provvedesse con leggi speciali ad agevolarne lo svolgimento.

Domando finalmente se sia prudente l'ostinarsi a volere escludere affatto la nostra aggiunta: *Associazione dei proprietari*, che comprende la classe più benemerita e più operosa della società. Attendo con fiducia la risposta dell'onorevole Ministro.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non posso volere che l'onorevole Alvisi ad ogni piè sospinto abbia l'aria di insegnarci come si debbono amare le classi laboriose. Io credo di aver dato nella vita mia costante prova di essere disposto a fare tutto quel poco che io posso e col mio povero ingegno e col mio modesto lavoro a pro di queste benemerite classi.

Egli deve comprendere come colle modifica-

zioni che noi abbiamo introdotto alla legge sul credito agrario si sia già fatto un grandissimo passo.

Naturalmente non mi oppongo a che si introducano, per esempio, le parole *Associazione di agricoltori*, o *Associazione di proprietari*. Quello a cui io tengo si è che il capitale rimanga in quelle condizioni volute, affinché l'Associazione sia seria e possa veramente rispondere al suo scopo. Quando ci fossimo intesi in questo senso, allora non avrei difficoltà di accettare la formula che ho accennato, sebbene abbia il convincimento che non torni necessario che sia introdotta o ripetuta.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. La mia ultima parola è rivolta a ringraziare il signor Ministro, il quale finalmente è venuto nel mio concetto, accettando cioè che anche questa frase non manchi nella legge, e con essa ho raggiunto lo scopo dei discorsi miei e dell'onorevole Griffini, e perciò ora accettiamo entrambi la proposta del Ministro di unire all'articolo primo, dopo la parola: *Istituti*, la mia frase: *Associazioni dei proprietari di immobili*.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola solo per osservare che è incorso un *lapsus linguae*. Le parole che dovrebbero essere aggiunte sarebbero: *Associazioni di proprietari di immobili*, non *Associazioni di agricoltori*.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Va benissimo, ora ci siamo intesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.
(È approvata).

Ora si procede alla discussione speciale. Si dà lettura dell'articolo 1.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

All'articolo 1, della legge 14 giugno 1866, n. 2983 e all'art. 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, è sostituito il seguente:

« Il Credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte

dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di S. Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di S. Spirito di Roma ».

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie d'Italia.

Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del Credito fondiario anche a Società od Istituti, i quali si propongano, come scopo principale, di sussidiare la possidenza e l'agricoltura; abbiano un capitale versato di dieci milioni, di cui una metà, almeno, da rimanere impiegato in prestiti garantiti da ipoteca. Dette Società od Istituti potranno emettere cartelle fondiarie, osservando le disposizioni delle leggi sul Credito fondiario, per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato.

Essi non potranno però emettere cartelle fondiarie, per i mutui ipotecari che hanno effettuato con la metà del proprio capitale; e analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866, tutte le ipoteche iscritte a favore degli Istituti saranno di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse.

PRESIDENTE. Su questo articolo 1 ha chiesto la parola il signor Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Alle modeste speranze che io ieri nutriva di vedere accolte dal Senato alcune mie osservazioni su questo disegno di legge, ha dato un potente aiuto il differimento di un giorno; avvegnachè da ieri ad oggi sono avvenuti tali fatti in questa discussione, che hanno apprestato a me validi argomenti in sostegno di quanto verrò adesso ad esporre.

Le dichiarazioni così nette dell'Ufficio Centrale, e la parola autorevole del signor Ministro, il quale ai due proponenti dell'ordine del giorno testè esaminato, ha risposto che si riserva di presentare un disegno di legge relativo ad un qualunque progetto di Associazioni di capitalisti che a lui fosse pervenuto, mi danno modo di trarne, come testè ho detto, valevole argomento in suffragio delle mie considerazioni.

Questo disegno di legge contiene due grandi novità: lo abolire le attuali zone di operazioni fra gli Istituti di Credito fondiario ed il creare legislativamente uno scheletro di associazioni

d'interessi privati, dettandone le principali figure, e per la prima volta classificandole fra gli attuali Istituti di Credito fondiario per l'esercizio di questo. Tali due novità hanno dei caratteri in parte giuridici, in parte affatto economici. Licenziate mi, o Signori, di risalire con brevi cenni all'origine della legge del 1866.

Costituita l'Italia, vennero a noi da oltre Alpi, da oltre il Reno offerte, per adottarle, quelle istituzioni che già erano in vigore in quelle estere regioni in ordine al Credito fondiario. Ed i bisogni economici dell'Italia erano tali e tanti, le necessità di romperla con un passato d'inerzia e di abbandono erano così stringenti, da persuaderci di trapiantare congeneri istituzioni nel nostro paese.

In Milano sorgea tantosto il progetto di una Società, che abbracciava l'Italia di quel tempo. E questa Società era da nomi molto rispettabili costituita.

Veniva anche dalla Francia il direttore del Credito fondiario Mr. Fremy, e presentava al Governo una convenzione relativa all'esercizio del Credito fondiario, ma col concorso dello Stato per un premio.

La prima proposta non ebbe l'onore della discussione della Camera, bensì l'ebbe la seconda. E debbo dire ad onore del nostro paese che unanimemente fu riprovata, e si dettò al Governo l'obbligo di provvedere perchè « in Italia attecchiscano istituzioni italiane e non importate dall'estero ».

E i valentuomini che in allora stavano al Governo (fra i quali cito gli on. Sella e Berti) seppero studiare tale una combinazione, che fu perfettamente una novità verso gli istituti di Credito fondiario degli altri paesi.

Questa novità fu di gettar gli occhi su degli aviti Istituti che noi avevamo di beneficenza, come il *Monte dei Paschi*, la *Cassa di Risparmio di Milano*, il *Banco di Napoli* e di creare una combinazione che, senza sollevare il bisogno di mettere una dozzina di lire a repentaglio, porrebbe questi Istituti in istato di far l'operazione del Credito fondiario. Ed è tutta creazione italiana il dar missione a quegli Istituti di raccogliere le domande dei mutuatari, di istruirle sotto il doppio profilo della libertà, e del valore dei beni offerti come cautela ipotecaria e quindi, facendo lavorare un torchietto modulare, con talune precise circostanze o menzioni, le cartelle

fondiarie. Per riscatto di queste cartelle fondiarie, e per il servizio degli interessi gli Istituti davano ai possessori delle cartelle una cauzione, che veniva fissata sia ad un milione e mezzo, sia a 4 milioni, oltre le ipoteche contro i mutuatari.

Nè questo è tutto. Questi Istituti davano opera ad ogni semestre a riscuotere le rate di ammortamento di tasse, e di interessi dai mutuatari; e formatone un fondo si addiveniva ogni sei mesi al pagamento di tutti gli interessi su tutte le cartelle, ed all'estrazione di un numero prestabilito di esse, e le sorteggiate venivano pagate al valore nominale.

Questa ingegnosa combinazione fu la base del nostro Credito fondiario. Però debbo ricordare, per onore del Senato, che quando venne in discussione il progetto di questa legge, la Commissione, che formava l'Ufficio Centrale e che era composta di quanto di più eletto eravi in Senato, non vide di buon occhio l'atto del Governo, il quale si permetteva di fare dei contratti e delle aggiunte ad essi, e portarle al Senato perchè si fosse messo sopra, per così dire, lo spolverino, e fossero approvate fuggacemente. Le parole della Relazione furono molto severe, e credo esser prudente il non ripeterle. Ora che avvenne? Avvenne che l'Ufficio Centrale non si acquetò a quella proposta di omologazione delle convenzioni fatte con quei tre Istituti, dettò delle riforme, ed il Governo fu corrivo a chiamare a congresso, non solo quei tre Istituti, ma altri due che si erano profferiti, e cioè quello di Bologna e l'Opera di S. Paolo di Torino, e così vennero in gran parte praticate le riforme che voleva il Senato.

Ripresentata la convenzione del 4 ottobre 1865 con le aggiunte del 23 febbraio 1866, entrambe venivano con la legge in disamina approvate, insieme al decreto reale del 6 ottobre 1865.

Dunque noi siamo oggi alla presenza di due convenzioni sanzionate da legge speciale. Ora lo domando a voi, onorevoli Colleghi Senatori: avete al certo nella lunga vostra esperienza conosciuto essere nel regime costituzionale molto importante, e assai marcata la differenza che passa tra una legge ordinaria ed una legge che approva una convenzione.

La legge che approva una convenzione non è altro che un atto compitore, quell'atto che interviene nelle transazioni dei minori mercè la

sentenza dei tribunali civili, o di altro ordine di magistrati: quell'atto che concorre nelle faccende dello Stato cioè il parere del Consiglio di Stato, ed il decreto reale che lo segue.

Questa specie di legge non è fra quelle che si possano revocare *ad nutum*, non è fra quelle di cui si sbarazzano facilmente ormai coloro che hanno tanta foga di mutare leggi con leggi, oppure di correggere leggi con altre. No. Questa è una delle più solenni bilaterali convenzioni, avvegnachè è un contratto sanzionato da espressa legge, che venne promulgata con tutte le forme costituzionali.

Dove ci troviamo noi qui stamane? Permettetemi di dire francamente che il nostro è un correre assai spigliatamente. Non resta più niente fermo e osservato con religioso rispetto. Se le convenzioni approvate da leggi si possono, con una legge lanciata a corsa, abrogare, io vi domando quali saranno gli effetti, le impressioni che nel pubblico verranno fuori da questo modo di procedere. E dire che siamo nella Città Eterna ove stanno scolpite le solenni parole: *Pacta servabo!* Ma come si è proceduto, o Signori? L'on. Ministro Berti ha udito il parere di un Congresso di ottimi ed istruiti cittadini. Ed in questo Congresso intervennero i rappresentanti degli Istituti di Credito fondiario. Ma ritenete che quello che fu sentito era un Congresso, e consultivo - questa parola la ripeto appositamente - fu un Congresso di eletti cittadini che davano il loro avviso sul Credito fondiario. Ebbene, dopo i lavori di questo Congresso, il Ministro si credè autorizzato di variare l'essenza di quelle convenzioni, cioè di abolire le zone. Sì, quelle due convenzioni di cui testè ho parlato, erano intese a chiudere le operazioni del Credito fondiario nelle varie regioni d'Italia in cui si trovavano collocati i suddetti Istituti.

E a questa proposta, a quest'invito fatto dal Congresso, il Ministro fu corrivo; tanto che presentò il suo disegno di legge. Ma la cosa che io osservo in seconda linea, l'osservò l'Ufficio Centrale prima di me. In questo progetto di legge non vi era affatto verbo che abrogasse le zone; solamente il Ministro presentò le sue idee novatrici sotto la forma di concedere ad un istituto privato l'esercizio del Credito fondiario. Fu l'Ufficio Centrale, per organo del Relatore Senatore Allievi, che disse non esser

modo cotesto di sbarazzarsi delle convenzioni, perchè era un modo indiretto o negativo, e con lealtà aggiunse all'articolo del Ministro le frasi « sono annullate le zone ». Ma nel far questo, ed in questo procedimento, direi, tutto autoritario, avvisate voi, o Signori, che siano stati rispettati quei principî che io non credo di avere invocato invano, il rispetto alle convenzioni sanzionate da una legge? No, o Signori, mi sembra che si è camminato un po' troppo spigliatamente: non si è vista la serietà degli atti che si veniva ad annullare, qualunque sia stato l'interesse del paese, o del Governo.

Ma le convenzioni, o Signori, autenticate da legge, sono due volte legge, non una volta sola.

Io prevedo quale sarà l'obbiezione che fra poco mi verrà affacciata.

Mi si dirà: ma ricordate che nella legge del 1866 vi è un articolo, e precisamente l'art. 23. Ed io tanto lo rammento che stimo necessario che il Senato lo senta leggere.

L'art. 23 dice così:

« La facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi Istituzione, Società, o privato, se non in forza di legge ».

E qui i miei oppositori, che presto sorgerranno, mi dicono: ecco adunque, noi presentiamo la legge, la quale fa l'innovazione della cerchia degli Istituti di Credito fondiario; e così noi mercè questa legge abbiamo quel potere che voi ci obbligate a cercare in un formale distratto delle convenzioni, che sono state dalla legge del 1866 sanzionate. Credo che se alle vostre orecchie ancora suonano le parole che ho letto testè, troverete in esse tutt'altro della facoltà che voglion dire sia data al Ministro. Il Ministro ebbe facoltà di accordare per legge il Credito fondiario a qualsiasi Istituto o Società od un privato. Ma vi è niente di tutto questo nel progetto di legge che oggi ci occupa? In esso nient'altro voi troverete che uno scheletro preparatorio a cui si invitano di uniformarsi gli speculatori privati ove volessero mettere mano ancor essi al Credito fondiario. Adunque siamo in un esercizio di facoltà affatto diverso di quello permesso dalla legge. Non vi si presenta nè la Società determinata, nè l'Istituto particolarizzato, molto meno il privato specu-

latore, il suo nome e cognome. L'ideale di una Società plasmata dal Ministro, non è mica l'esercizio della facoltà dell'art. 23; siamo dunque evidentemente alla presenza non della esenzione, ma di una violazione della legge speciale, che approvò le due convenzioni. Dovrebbe il Senato, procedendo con quella prudenza e con quella maturità di senno che lo distingue, sospendere la discussione della legge, e prescrivere che il Ministro inviti gli Istituti ad accettare la profonda innovazione dell'abolizione delle zone con apposito contratto. Ma è un fare opportuno: sempre ben consigliato è quegli che nelle grandi Assemblee guardi le questioni che in via subordinata si possono elevare. Ben può avvenire che le mie idee voi non le dividiate, le sorvoliate dicendo che quei due contratti sono colpiti dall'esercizio di quella facoltà data al Ministro dall'art. 23. Ed allora andiamo innanzi.

Avete, signor Ministro, proposto di abolire le zone, e credetemi io sono con voi in questa parte, e dirò: avete fatto bene: avete abolite le pattuite barriere mettendo in prima linea le frasi: noi facciamo l'esperienza della libertà sotto la garanzia d'una seria responsabilità. Ebbene, facciamo il cammino della libertà, ed alla libertà molto concorre l'abolizione delle zone, giacchè se qualche cosa si potesse opporre allo sviluppo delle cartelle, cioè alla loro parificazione al valore nominale, sarebbe forse in gran parte la loro regionalità. E qui mi permetta l'Ufficio Centrale che non creda esatto lo attribuire, come egli asserisce, il basso prezzo che hanno sul mercato le cartelle fondiarie alla potenza dell'ente che le ha emesse, giacchè se le cartelle si emettono senza denaro, tanto vale che si emettano a Cagliari quanto a Milano.

Le cartelle hanno avuto questo esiziale risultato, quello cioè che sino al 1877 perdevano quasi cento lire verso il valore nominale. E sapete quale n'era il perchè? perchè stavano rinchiuso nella propria regione; queste cartelle dovevano combattere sul mercato, e con che cosa, o Signori? Con quei flagelli che assistevano questa legge sin dalla sua nascita.

Dessa nacque in giugno 1866, e in quel turno fu imposto all'Italia il corso forzoso, in quel turno l'Italia rompeva la guerra coll'Austria, in quel turno un diluvio di rendita pubblica invadeva il mercato al miserando prezzo del

35.070. A cento a cento i mutui dei municipi si facevano l'un sopra l'altro, ed i capitalisti erano tanto da questo cumulo di grassi affari o attratti, o assorbiti da non poter pensare a queste cartelle di nuova creazione, che, chiuse dalle barriere regionali da altri tempi sanzionate, non trovavano fra essi che in quelle avevano stanza, chi le avesse volute comperare.

E con profondo dolore guardando ai mutui che sino al 1877 si consentirono, mi verrebbero con opportuna parafrasi alle labbra le parole che nella Convenzione francese profferì una celebrità del tempo: *I registri degli Istituti di Credito fondiario sono il martirologio dei proprietari italiani.*

Dunque se queste cartelle cominciarono ad avere un poco di plus-valenza, come il Ministro ve l'ha detto nella sua Relazione, dal 1877 in poi (ora siamo al principio del 1883) si può dire che sei anni quasi di vita normale hanno avuto gli Istituti di Credito fondiario. E dico normale, perchè oggimai noi abbiamo a 468 75 le cartelle della Cassa di risparmio di Bologna, a 440 Cagliari, a 503 Milano, a 479 Napoli, a 498 Palermo, a 456 Banco Santo Spirito, a 482 Monte Paschi in Siena, 498 Torino.

Dunque questi Istituti del Credito fondiario hanno non più di sei anni di vera vita. Ed in sei anni di vita, o Signori (io mi giovo di ciò che il Ministro dice così sapientemente), hanno pigliato un lodevole sviluppo. Il Ministro aggiunse che le cartelle sono arrivate a più di 330 milioni salvo quelle annullate. Ora siamo già a 290 milioni di cartelle in corso, e quindi siamo davvero indirizzati al serio sviluppo di questa istituzione.

Ebbene, mentre desse adducono sì accertate speranze di progresso, mentre noi, facendo omaggio ad una libertà ragionata, aboliamo le zone, e mettiamo in concorso le cartelle sui mercati di tutte le già capitali d'Italia; mentre fomentiamo questa associazione, questa simpatica relazione tra il proprietario, ed il capitale, in questo frattempo, o Signori, noi veniamo con questo disegno di legge a creare il più grande antagonismo.

E qui entro nell'argomento di maggior ragione economica.

Ho detto antagonismo. Credete voi che quando si istituì il Credito fondiario non si ebbero i motivi più seri per non tener conto di tutte

quelle profferte che facevano in quel torno gli Istituti di lucro particolare? A tutti questi Istituti, a tutte queste Associazioni, a tutte queste Società commerciali sino da allora si ebbe una antipatia decisa.

Sono appena sei anni che gli Istituti di Credito fondiario hanno dimostrato di arrecare i benefici auspicati, e ora con questo Istituto di privata speculazione si viene a creare al loro lato un serio antagonista, o credesi di poterlo creare.

Il signor Ministro, che testè respinse gli ordini del giorno presentati da due nostri Colleghi, disse che, quando gli si fosse presentato un progetto di Associazioni di capitalisti, egli presenterà un apposito progetto di legge.

Ma il Ministro con il presente disegno di legge non fa questo rinvio ad apposita legge per gli Istituti di lucro privato, ma crea lui questo Istituto privato, ed ha in ciò il concorso dell'Ufficio Centrale, il quale forse vinto dallo scrupolo di avere attentato per sola vaghezza di libertà economica alla recente vitalità degli Istituti di Credito fondiario, ha dettato, anzi ha aggiunto altri requisiti che debbono avere gli Istituti che si potrebbero presentare.

Ma, o Signori, io asserisco che farà d'uopo della lanterna di Diogene per trovare questi Istituti che abbiano tutte le condizioni e le modalità, che a gara hanno inventato il Ministro e l'Ufficio Centrale.

Ma io dico loro: quando vi si proferiva dai Colleghi Alvisi e Griffini il concorso di un Istituto costituito dal consorzio di capitalisti, voi rispondeste: venga avanti il progetto concreto, circostanziato, serio — sarà studiato e formerà oggetto di uno speciale disegno di legge.

Ma da qual cagione urgente, grave, indeclinabile soffrono oggi l'influsso e Ministro, e Ufficio Centrale, per condurli a creare essi questo fantasma, questa larva di Istituto, di Associazione privata? di elevarlo quale modello agli amatori di quella speculazione? Ma aspettate, o Signori, ancora qualche altro anno, aspettate che vengano a voi concrete proposte. Allora userete la facoltà dell'articolo 23. Ma a me sorge il dubbio che malgrado le ultronee profferte di un'Associazione a stampo governativo i capitalisti faranno i sordi e diranno: *Timeo Danaos etiam dona ferentes.*

Avete sfondato le zone: aspettatenene l'imme-

diata conseguenza, il risultato dello smercio di queste cartelle su tutti i mercati d'Italia.

Se otterremo sian vendute alla pari, potremo esser certi che questa maniera di Credito fondiario mitigherà l'altra maniera che da tanto tempo è la piaga d'Italia, perchè credo che vada lungi dai 6 o 7 miliardi il totale debito ipotecario d'Italia.

E qui, o Signori, io vi prego riflettere che questa modesta alba degli Istituti di Credito fondiario non è da salutare solamente per i 290 milioni di cartelle che ha detto il signor Ministro essere in corso; ma dovete averla cara per la concorrenza che va facendo a quella maniera usuraria con cui in Italia si è svolto il Credito ipotecario. Ma non credete voi che abbiano perduto molta clientela coloro che davano il danaro al 12, al 15 per cento, restituibile in cinque o sei anni, e del che ci siamo un pochino sbarazzati con la legge del 1866 da 5 a 6 anni soltanto?

Ora quei contratti così esosi voi forse non li vedete più mercè la facilità che avrebbero i mutuatari di ricorrere al Credito fondiario e di avere il danaro al 6 o al 6 1/2 per cento; e con l'ammortizzazione in 50 anni.

Credete voi che dal 1877 questa delle cartelle fondiarie non sia stata una grande concorrenza? Sarà stata una concorrenza latente: noi non abbiamo modo di mettervi innanzi la cifra per dirvi a quanto ammonta; ma voi, Colleghi Senatori, dovete credere che c'è stata la concorrenza.

Infatti voi trovate che la legge dava facoltà di fare due operazioni; di mutuare coll'ammortamento, e di aprire crediti a conto corrente con garanzia ipotecaria. Ebbene, è avvenuto che di questa seconda modalità non si è potuto avere in Italia un notevole esperimento. Tutti quelli che hanno fatto affari con gli Istituti, hanno tutti ricorso al mutuo con ammortamento di 50 anni.

Mi riassumo adunque su questo punto. Io ho detto, e l'ho detto appoggiato dalle parole del signor Ministro, che siamo in un torno di tempo in cui gli Istituti di Credito fondiario cominciano a fare il loro felice cammino.

Io credo, e lo credo coll'Ufficio Centrale, che si debba essere correvi a fomentare la libertà specialmente negli Istituti di credito; ma a

mio sentire il principio sia applicato *moderamine inculpatæ tutelæ*.

Quando noi in questo momento fomentiamo la libertà del Credito fondiario con dar balia agli Istituti di fare operazioni in tutte le provincie d'Italia; ciò basti. Calma, signor Ministro, signori dello Ufficio Centrale; coll'andare più avanti voi fate poetiche creazioni. Voi proponete con il progetto di legge uno scheletro di Associazione privata, e parmi che sia nelle coscienze di tutti, che al Prometeo di creta da voi plasmato la pubblica opinione non darà il soffio di vita.

V'ha di più. Io vi voglio mettere, Signori dell'Ufficio Centrale e signor Ministro, sull'avviso dei pericoli ai quali correte incontro con il vostro ideale Istituto. Ditemi con la vostra lealtà: questi Istituti di lucro privato da voi proposti devono avere la forma di Società?

Voci dall'Ufficio Centrale. Sissignore.

Senatore CACCIA. Bene davvero. Sia ritenuto che devono avere la forma di Società. Allora prendiamo il Codice di commercio e noi troveremo tre sorta di Società: Società collettiva, Società in accomandita e Società anonima.

Queste Società hanno dagli atti di fondazione prefisso un termine. Non hanno, come diceva un mio Collega, l'immortalità degli Istituti di Credito fondiario, ma hanno 10, 20 anni di vita.

Ma pensate, o Signori, che cosa avverrà se il Credito fondiario sarà in mano di una di queste Società che finisca per compimento di tempo. Le cartelle resteranno in giro; i beni resteranno ipotecati all'ente cessato; il versamento delle rate di ammortamento non si avrà a chi farlo, o meglio chi curi di farlo; il sorteggio mancherà di attuazione. A me pare dunque che questo avvenire per quanto lontano, ma pur necessario, non sia un avvenimento che favorisca molto l'acclimatazione di questa novella istituzione.

Di più il Codice di commercio ha due terribili sanzioni.

Le Società collettive e le Società in accomandita si sciolgono immediatamente per la morte, per la inabilitazione, per il fallimento, per la interdizione di uno dei componenti le Società anzidette, salvo patto contrario.

Adunque coloro che ad Associazioni collettive, od in accomandita appartengono, devono per

le svariate cause sopradette, arrestare ogni nuova operazione, ed allora il Credito fondiario esercitato da una di cotali Società, sarà fermato nel suo corso, e direi paralizzato. Saranno costretti i possessori delle cartelle a ricorrere all'opera dei sindaci per i provvedimenti transitori, o per le definitive ai tribunali, ma sempre per liquidare, per finire immediatamente. Intanto le operazioni doveano durare 50 anni ed il sorteggio delle cartelle dovea altrettanto durare. Chi se ne occuperà, chi darà garentia della custodia dei versamenti? Parmi chiaro che nell'interesse generale sia un assoluto dovere pensare due volte a creare degli Istituti, che tanto possono perturbare, se non schiantare, quella fede che ne' capitalisti, dopo una vera *via Crucis*, hanno acquistato le cartelle fondiarie. Pensate seriamente a non turbare il banchetto attuale degli Istituti di Credito, che già sono otto in Italia, e non date opera ad attrarvi Istituti nuovi bensì, ma informati alle vostre condizioni, se non impossibili, certo gravissime.

E ponete mente che Istituti simili agli attuali potrebbero rinvenirsi. In questo volume degli atti del Congresso ho trovato menzionati altri due Istituti che si sono offerti di venir a far parte degli attuali, e non saranno gli ultimi.

Proclamo esser mia convinzione che si possano nel 1883 levare le dighe regionali, ma ricorrere ad Associazioni di speculazione privata, non sarà opera degna di uomini amanti della libertà associata alla prudenza, alla pratica sana delle discipline economiche. Abbiate calma, o Signori, abbiate prudenza, ed in seguito, per la via della libertà, potrete giungere a quello che inopportunamente vorreste fare oggi: *Après moi le déluge*, voi certo non avete pensato di dire.

Così riassumo le mie osservazioni su ciò che ha innovato con l'art. 1° l'attuale disegno di legge verso la legge del 1866.

In seguito della discussione non lascerò su altri articoli di domandare la parola. Esplicando, e delucidando la proposta di una mozione sospensiva la sorreggo solo perchè con quest'articolo uno solo de' paciscenti innova, muta una essenziale circostanza di un contratto approvato da una legge speciale, e senza aversi procurato un distratto nelle stesse forme. Al momento attuale il Senato non può discutere

la innovazione alle convenzioni 4 ottobre 1865 e 23 febbraio 1866.

Se questa proposta sospensiva non incontrerà favore, io domanderò, quando verrà in votazione l'art. 1, la votazione per divisione, cosicchè tutto quello che viene nel suddetto articolo, dopo la libertà delle zone, io pregherò il Senato di respingere.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Allievi ha la parola.

Senatore **ALLIEVI, Relatore.** Mi dispiace dover contraddire l'onorevole Senatore Caccia, tanto più competente di me in una questione di diritto; ma l'Ufficio Centrale è concorde in questa sentenza, che cioè la legge, la quale sancì la convenzione cogli Istituti di Credito fondiario creati dalla legge del 1866, non altro impegno assunse verso di essi, se non che quello di non creare altri Istituti, salvo che in forza di una nuova legge.

E invero le parole dell'art. 23 di detta legge suonano troppo chiare: « La facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario non potrà essere concessuta a qualsiasi istituzione, Società o privato, se non in forza di legge ».

Ora, se si fosse voluto riservare l'assenso degli Istituti di Credito fondiario co' quali si era fatta la convenzione, sarebbe stato non solo naturale, ma necessario richiamarvisi espressamente.

Poichè come si può supporre una rinunzia così completa ai diritti dello Stato, senza una espressa dichiarazione? L'impedire a noi di poter fare con una nuova legge concessione ad altri Istituti di Credito fondiario, sarebbe, me lo perdoni l'onorevole Caccia, enorme; imperciocchè allora il Governo avrebbe abdicato nelle mani degli Istituti di Credito fondiario il proprio diritto.

Del resto, la questione non può farsi grossa, perchè ciascuno degli Istituti, nè accampò tale pretesa nel Congresso di Credito fondiario, nè pur avendo conoscenza di questo progetto di legge, che già da sei mesi sta innanzi al Senato, alcuno fra essi ha sollevato obiezioni.

Noi abbiamo creduto di dover consentire col Ministero relativamente alla soppressione delle zone. Non è perciò vero che con questo si distrugga effettivamente la zona: la zona rimane; la zona naturale, quella efficienza che è data dalle conoscenze, dalle relazioni, dall'ambiente

stesso, in cui un Istituto di Credito fondiario vive, non è punto distrutta. Ciò che si sopprime è la parte artificiale delle zone, quella parte artificiale, che fa intoppo alla natura delle cose. Ad esempio, il proprietario del circondario di Rieti che appartiene all'Umbria, è obbligato a fare i suoi affari col Monte dei Paschi di Siena, e non può, quantunque gl'interessi suoi, le tradizioni, le abitudini lo traggano verso Roma, non può contrarre con gl'Istituti di Credito fondiario della capitale.

La città di Piacenza che si trova alle porte di Milano, che ha tutti i suoi vincoli economici colla Lombardia e colla città di Milano, deve contrarre con l'opera Pia di S. Paolo....

Senatore **CACCIA.** E così pure succede di Reggio di Calabria che deve ricorrere al Banco di Napoli mentre è alle porte di Messina.

Senatore **ALLIEVI, Relatore....** Sta bene, Reggio di Calabria è obbligata a ricorrere al Banco di Napoli. Dunque vede l'onorevole Caccia che non si toglie nulla di quello che è nella natura e nella forza delle cose; ciò che si toglie invece in quelle circoscrizioni territoriali, è quanto c'è in esse di non naturale, di artificioso e quasi di violento.

Dall'altra parte non è possibile obbligare un possidente, un cittadino italiano, il quale delle sue terre può disporre liberamente e venderle come meglio gli aggrada, a non contrarre debiti ipotecari con qualunque degli Istituti che si trovano nel nostro paese.

Nella Germania, dove abbiamo Istituti di diversa natura, quasi tutti gli Istituti di ultima creazione hanno facoltà di fare operazioni su tutto il territorio dell'Impero.

Ben è vero che non si valgono di queste facoltà, e ciascuno opera in una sfera locale creata dalle relazioni economiche e dalle conoscenze, insomma dall'ambiente in cui si trova.

La soppressione delle zone è stata accettata da tutti gli Istituti, nessuno avendo sollevato delle obiezioni. Solo il Banco di Napoli all'ultima ora ha elevato dei dubbi; ma in seno al Congresso degli Istituti di Credito fondiario anche esso aveva accettata quella soppressione.

Non starò ora a dire nulla rispetto agli Istituti nuovi che si spera di vedere sorgere mediante questa legge. Io, l'ho già detto ieri, non nutro grande fiducia che sorgano prontamente Istituti di questa natura; tuttavia vi è l'espe-

rienza degli altri paesi, vi sono certe circostanze favorevoli che tratto tratto si svolgono nel mondo finanziario. Noi consentiamo, si disse, alla proposta del Ministero, perchè non si deve tener chiusa nessuna via per la quale il capitale possa indirizzarsi all'agricoltura che ansiosamente lo invoca.

Qui non si tratta degli interessi degli Istituti di Credito fondiario creati dalla legge del 1866. Questi hanno nobilmente adempiuto alla loro missione ed ancora la adempiranno; ma precisamente questa nobiltà del loro mandato consiste, nel non averne essi fatta mai questione di proprio guadagno.

Io credo che questi Istituti saranno lieti di sapere che per una nuova via affluisce il denaro alla possidenza più copiosa che oggi non è.

Credo che qui si debba considerare l'interesse dei più: noi riconosciamo i benefizi che gli Istituti di Credito hanno reso, rendono e renderanno: anzi è la coesistenza degli Istituti attuali con i nuovi, che avessero un carattere di speculazione, che toglie il pericolo che i nuovi Istituti di speculazione possano aggravare le condizioni delle operazioni di Credito fondiario.

È precisamente in questa coesistenza degli Istituti di differente natura che consiste la perfezione del sistema germanico. I Tedeschi non hanno distrutto nessuna delle antiche forme del Credito fondiario, ma le hanno bensì favorite, sostenute perchè tutte quante si correggano, si controllino e in qualche modo si limitino.

Quando continuano ad operare gli Istituti di Credito fondiario attuali, questi Istituti medesimi renderanno impossibile che si aggravino le condizioni, per parte di Società di speculazione che avessero a sorgere. Queste Società non potranno altrimenti fare la concorrenza se non diminuendo il prezzo del denaro e portando al di sotto del limite a cui si ottiene dagli Istituti di Credito fondiario attualmente esistenti.

Io credo con questo di avere abbastanza dissipati i dubbi del Senato. Dal lato giuridico, stimo non si possa presumere un'abdicazione dei diritti del Parlamento, dei diritti della sovranità senza che vi sia una esplicita e formale dichiarazione. E perciò faccio appello al sentimento medesimo degli Istituti di Credito fon-

diario i quali non hanno sollevata nessuna specie di obbiezione.

Quanto all'utilità della soppressione delle zone, a noi è parsa evidente.

Quanto all'introduzione di nuovi Istituti di Credito fondiario, io ripeto e confermo quello che già dissi ieri, e cioè che oggi come oggi, non ci do affatto una grande importanza, un grande valore; è una porta che si apre; non so se qualcuno entrerà per tale porta; ma sono ben certo che se qualcuno vi entrerà, vi entrerà, coesistendo nel nostro paese Istituti di diversa natura che si controllano tra di loro, si limitano senza che si aggravino le operazioni dei prestiti ai possidenti.

Se per quella porta che abbiamo aperta entrerà qualcuno, i possidenti ne avranno certo un beneficio; se nessuno entrerà, vorrà dire che la legge rimarrà lettera morta, e certo nessun danno noi avremo recato nella condizione attuale di cose.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non ripeterò più le ragioni per le quali la sovranità dello Stato può deliberare la soppressione delle zone delle quali è cenno in questo progetto e intorno a cui discorre l'onorevole Caccia.

Dirò solo che si è proceduto colla maggiore buona fede, e che davanti al Senato e davanti alla Camera, il Ministero fece le più esplicite dichiarazioni nel 1866.

Se il Senato me lo permette, darò lettura delle parole pronunciate in Senato nel 1866 intorno alle limitazioni delle zone.

Alle domande dell'onorevole Menabrea, io rispondeva:

« In quanto alle domande che egli (l'onorevole Menabrea) fa sul monopolio, mi pare che l'art. 24 della Convenzione non lasci il benché minimo dubbio; ivi è detto: la facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi istituzione, Società o privati, se non in forza di legge.

« Questo vuol dire che quando il Governo riconoscesse insufficiente il sistema attuale, che il sistema attuale non provvede allo scopo per cui è istituito, allora sarà il caso o per

mezzo del Governo o per iniziativa parlamentare di proporre una legge la quale possa dare alle Società o ad altri Istituti l'esercizio del Credito fondiario ».

Quindi coloro che avevano sottoscritto la Convenzione, erano pienamente avvertiti.

Alla Camera dei Deputati poi ancor più esplicitamente io diceva:

« Quanto all'osservazione dell'onorevole Piolti, circa alla circoscrizione di questi Banchi, debbo dire che si è adottato questo sistema per la ragione semplicissima che ciascuno di questi Banchi è conosciuto in una determinata zona, dove quindi le sue cartelle hanno credito; se voi dappprincipio volete estendere subito al di là l'azione di queste Banche, è difficile che le cartelle si possano negoziare facilmente. Naturalmente le cartelle fondiarie della Cassa di risparmio di Milano si negoziano più facilmente nella zona dove è conosciutissima, che non in altre; così le cartelle del Banco di Napoli, del Monte dei Paschi di Siena. Si potrà venir poi ad una maggiore unificazione, ma serviamoci ora di quest'elemento regionale che torna utilissimo alle operazioni di questi Banchi. Se per caso questi Istituti non fossero sufficienti allo scopo, noi abbiamo dall'art. 23 le facoltà di poter accordare per legge ad altri Istituti o Società la facoltà di fare le stesse operazioni; se si è posto di *accordare per legge*, è per niente altro che per dare a questi Istituti il tempo necessario di far tutto l'esperimento; quando l'esperimento non fosse efficace, allora il *principio di libertà è consacrato nella legge, e nulla ci impedisce che noi possiamo chiamare altre Società, altri Istituti ad esercitare il Credito fondiario* ».

Queste erano le idee che io professava allora, e che mi onoro di ripetere oggi in questa adunanza. E fu dopo queste dichiarazioni che sorse l'onorevole Deputato Sineo, con un ordine del giorno che il Ministro delle Finanze ed io abbiamo accettato e che ho letto l'altro giorno qui in Senato.

Si è proceduto adunque ripeto colla massima buona fede. Se poi si osserva come è concepito l'articolo primo, si scorderà che noi abbiamo concesso un privilegio a questi Banchi, proprio a titolo gratuito, non a titolo oneroso e a tutto beneficio del pubblico.

Nell'articolo primo poi affermiamo unicamente che i singoli Istituti possono fare operazioni in tutte le provincie; e così veniamo ad allargare le loro operazioni in tutta l'Italia; ed avendo loro dato 15 o 16 anni di tempo, essi si troveranno in condizione migliore di qualunque Società o di qualunque altro Istituto che possa nascere.

Quindi io credo che noi realmente, col presente progetto, perfezioniamo il sistema finora seguito; onde credo che le mie parole di oggi torneranno vere quanto quelle dette 16 anni or sono.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Caccia insiste nella sua domanda di sospensione?

Senatore CACCIA. Veramente la domanda di sospensione per me era uno sviluppo necessario del mio tema.

Io non negava al Ministro di potere applicare l'articolo 23 della legge, ma dimostrava, mercè il testo assolutamente chiaro, che non poteasi interpretarlo facoltativo della creazione per mezzo della legge attuale di un Istituto qualunque. E mi appoggiai alla promessa fatta dal Ministro ai Colleghi Alvisi e Griffini di presentare un apposito progetto di legge allorquando avrebbe rassegnato il progetto di una tale quale Associazione di capitalisti.

Non parmi abbia fatto buona fortuna con i miei contraddittori. Messa in salvo quella responsabilità che viene fuori dal proprio voto, dichiaro che non insisto sulla sospensione. Dichiaro sul merito chesono io pure corrivo, quanto l'onorevole signor Ministro, perchè gli attuali Istituti di Credito fondiario facciano le loro operazioni in tutta Italia.

Ma con tutta l'anima domando che questo sia il solo passo che da noi si faccia per questa via dopo 6 anni appena di quasi normale vita degli Istituti di Credito fondiario.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che i signori Senatori Alvisi e Griffini hanno inviato al banco della Presidenza un emendamento aggiuntivo all'articolo primo.

Essi propongono che all'articolo primo, dopo la parola *Istituti* si aggiunga: « ed Associazioni di proprietari d'immobili ».

Domando prima di tutto ai signori proponenti dove intendono che sia inserita la loro aggiunta, giacchè la parola *Istituti* figura tre volte in questo articolo.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1883

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Nel 3° comma dopo le parole: *Il Governo del Re può concedere mediante reale decreto l'esercizio del credito fondiario anche a Società od istituti*. Ivi si aggiungerebbero le parole: *ed Associazioni di proprietari di immobili*.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. È inteso che anche per tali Associazioni sia richiesto il capitale che è determinato per le Società.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta - essendo stato proposto questo emendamento, io debbo domandare prima di tutto se sia appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo, voglia sorgere. (È appoggiato).

Se il signor Senatore Griffini vuole soggiungere alcunchè, ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI. Io ho compreso tutta la importanza della modificazione che noi portiamo alla nostra proposta, col limitarci ad aggiungere quelle sole parole. Colla nostra primitiva proposta invero (e dico nostra, giacchè ritengo che il mio amico Senatore Alvisi sia d'accordo con me), colla nostra proposta non si esigerebbe che i proprietari associati avessero a versare un grosso capitale; invece colla modificazione alla quale adesso ci acconciamo, essi potrebbero ritenersi pareggiati agli Istituti di credito commerciali, e quindi essi pure in obbligo di effettuarne il versamento. Ad onta di ciò, noi, o meglio dirò io - perchè non so se precisamente l'on. Alvisi sia di questo parere - ad onta di ciò, dico, io annetto una grande importanza anche a quell'aggiunta, perchè confido che i proprietari che volessero associarsi, ove non si ritenesse bastante il capitale rappresentato dai loro stabili, sarebbero capaci di raccogliarlo in danaro, nella stessa guisa che adesso sul Cremonese se ne mette assieme uno di parecchi milioni dai proprietari, per scavare un nuovo canale di irrigazione, detto di Marsano, col quale si estrarrebbero le acque dall'Adda; e ciò non perchè quei proprietari siano ricchi, ma perchè con un grande

sforzo tentano salvarsi dalla concorrenza americana ed asiatica.

Come i proprietari del Cremonese trovano i milioni per scavare il canale, così ritengo che essi od altri li troverebbero al bisogno per il Credito fondiario.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Dopo la spiegazione data dall'onorevole Senatore Griffini, che è conforme pienamente alle dichiarazioni che tanto l'Ufficio Centrale, quanto io avevamo fatte, non ho difficoltà, e credo che l'Ufficio Centrale sia in questo di accordo col Ministro, di accettare l'introduzione delle parole proposte dall'onorevole Griffini.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo accettato dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale, consiste nell'inframmettere al capoverso che comincia: « Il Governo del Re » dopo le parole « Società od Istituti » queste altre parole « ed associazioni di proprietari di immobili ». Pongo quindi ai voti l'articolo primo tutt'intero.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Nell'articolo 1 dove dice: « Ognuno dei detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie d'Italia » io proporrei di dire « in tutte le provincie dello Stato ».

PRESIDENTE. Il Ministro propone che invece di dire: « in tutte le provincie d'Italia » si dica « in tutte le provincie dello Stato ».

L'Ufficio Centrale ammette questa nuova dizione?

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io aveva pregato di metterlo ai voti per divisione.

PRESIDENTE. Dunque rileggerò e porrò ai voti mano mano la prima parte e i vari commi o capoversi.

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 14 giugno 1866 n. 2983, e all'articolo 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, è sostituito il seguente:

« Il Credito fondiario del regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di San Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di S. Spirito di Roma ».

Senatore CACCIA. Si unisca il comma seguente.

PRESIDENTE. « Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato ».

Chi intende di approvare la parte e il comma che ho letto or ora, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede alla lettura dell'altra parte dell'articolo:

« Il Governo del Re può concedere mediante reale decreto l'esercizio del Credito fondiario anche a Società od Istituti ed Associazioni di proprietari di immobili i quali si proponcano come scopo principale di sussidiare la possidenza e l'agricoltura; abbiano un capitale versato di dieci milioni, di cui una metà, almeno, da rimanere impiegato in prestiti garantiti da ipoteca. Dette Società od Istituti ed Associazioni di proprietari di immobili, potranno emettere cartelle fondiarie, osservando le disposizioni delle leggi sul Credito fondiario per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato.

« Essi non potranno però emettere cartelle fondiarie per i mutui ipotecari che hanno effettuato con la metà del proprio capitale; e analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866 [tutte le ipoteche iscritte a favore degli Istituti, saranno di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse ».

Chi intende di approvare la parte che ho testè letta, voglia sorgere.

(Approvato).

Pongo adesso a partito l'intero articolo primo già votato per divisione.

Chi intende approvarlo per intero, voglia sorgere.

(Approvato).

L'ora essendo alquanto tarda, rimetteremo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno di domani:

Al tocco. — Riunione degli Uffici 2°, 3° e 5° per la loro costituzione.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e 15 giugno 1873.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1883.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).